

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E  
MODALITÀ DI APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  
I.C.I.**

APPROVATO CON DELIBERA DELCONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 26.02.99

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30.03.99

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 23.12.02

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 20.03.07

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29.04.10



***COMUNE DI  
COLLI DEL TRONTO***



## **SOMMARIO**

### **CAPO I**

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 .....	5
--------------	---

### **CAPO II**

#### SOGGETTIVITÀ PASSIVA ALL'IMPOSTA

Art. 2 - Soggetti passivi .....	6
Art. 3 - Imprenditori agricoli a titolo principale .....	6

### **CAPO III**

#### BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 4 - Modalità di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili .....	8
Art. 4 bis Aree edificabili di piccole dimensioni .....	10
Art. 4/Ter - Abbattimento valore venale aree edificabili soggette a limiti di edificabilità .....	12
Art. 5 - Modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati .....	12
Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta ai fabbricati .....	13

### **CAPO IV**

#### ALIQUOTE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta spettanti al contribuente .....	15
Art. 8 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale .....	15

### **CAPO V**

#### DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Art. 9 - Esenzione dall'imposta a favore di Enti Pubblici .....	17
Art. 10 - Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali .....	18
Art. 11 - Applicazione di aliquote agevolate alle pertinenze dell'abitazione principale .....	19
Art. 12 - Applicazione delle disposizioni relative l'abitazione principale a fabbricati concessi in comodato .....	20
Art. 13 - Applicazione di aliquota agevolata a favore di unità immobiliari oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero, restauro o risanamento conservativo .....	22
Art. 14 - Applicazione dell'aliquota minima ai fabbricati posseduti da imprese come beni merce e invenduti .....	23
Art. 15 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati divenuti fatiscenti .....	24
Art. 15/Bis - Applicazione dell'aliquota ridotta a favore dei nuclei familiari con un disabile ai sensi della Legge 104/92 .....	26

### **CAPO VI**

#### MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 16 - Presentazione della dichiarazione ICI .....	27
Art. 17 - Modalità di presentazione della dichiarazione ICI .....	27
Art. 18 - Rettifica da parte del contribuente delle dichiarazioni presentate .....	29
Art. 19 - Termini di presentazione della dichiarazione .....	30



Art. 20 - Modalità di versamento dell'imposta .....	30
Art. 21 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta .....	31
Art. 22 - Versamenti effettuati da parte di un unico contitolare dell'immobile.....	32
<b>CAPO VII</b>	
RIMBORSI	
Art. 23 - Istanza di rimborso.....	33
Art. 24 - Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree .....	34
Art. 25 - Rimborsi automatizzati .....	34
Art. 26 - Termine di presentazione delle domande di rimborso.....	35
Art. 27 - Riscossione coattiva.....	36
Art. 28 - Sospensione della riscossione coattiva in pendenza di giudizio.....	36
<b>CAPO VIII</b>	
LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA	
Art. 29 - Abrogato .....	39
Art. 30 - Programmazione annuale e pluriennale dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili .....	39
Art. 31 - Decadenza dell'azione di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili .....	41
<b>CAPO IX</b>	
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.....	
Art. 32 - Esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente .....	42
Art. 33 - Organo competente per l'esercizio del potere di autotutela .....	42
Art. 34 - Ipotesi di annullamento di ufficio o di rinuncia all'imposizione .....	42
Art. 35 - Istanza da parte del contribuente.....	43
Art. 36 - Risposte al contribuente e criteri di priorità.....	44
Art. 37 - Adempimenti dell'Ufficio Tributi .....	45
Art. 38 - .....	45
<b>CAPO X</b>	
INTERESSI	
Art. 39 - Modalità di calcolo degli interessi a debito ed a credito dell'Ente.....	47
Art. 40 - Modalità di calcolo degli interessi .....	47
<b>CAPO XI</b>	
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
Art. 41 - Diritti generali del contribuente .....	48
Art. 42 - Modalità di richiesta di informazione al contribuente .....	49
Art. 43 - Sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi .....	51
Art. 44 - Diritto di interpello del contribuente.....	52
Art. 45 - Certificazione dell'imposta pagata dal contribuente .....	53
<b>CAPO XII</b>	
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	
Art. 46 - Funzionario Responsabile dell'imposta .....	55
Art. 46/Bis - Costituzione fondo per incentivazione dell'Ufficio Tributi.....	55



**CAPO XIII**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art .47 - Entrata in vigore..... 56



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1<sup>1</sup>

1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) si applica, nell'ambito del Comune di Colli del Tronto, secondo le disposizioni recanti dalle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato si applicano in ogni caso in cui esse non siano<sup>2</sup> espressamente derogate dal presente Regolamento.

---

<sup>1</sup> *La presenza della disposizione in esame è un prologo necessario al presente Regolamento in quanto, pur ripetendo una disposizione di legge, ha l'evidente funzione di chiarire il rapporto esistente tra la normativa statale e quella locale oggetto del presente Regolamento. Tale necessità è vieppiù evidente qualora si consideri l'amplissimo margine di discrezionalità che, secondo autorevole dottrina, i Comuni hanno nell'adozione dei regolamenti comunali sui tributi, potendo gli stessi derogare praticamente ogni aspetto della regolamentazione statale del tributo se si eccettua l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima (art. 52 , comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446).*

<sup>2</sup> *Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999*



## CAPO II

### SOGGETTIVITÀ PASSIVA ALL'IMPOSTA

#### Art. 2<sup>3</sup>

##### *Soggetti passivi*

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i soggetti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, salve le disposizioni degli articoli seguenti del presente Regolamento.

#### Art. 3<sup>4</sup>

##### *Imprenditori agricoli a titolo principale*

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, per essere considerati imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti passivi devono rispettare le seguenti condizioni <sup>5</sup>nel periodo di imposta nel quale si è usufruito della condizione di imprenditore agricolo ai fini ICI:

a) essere iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L.9 gennaio 1963, n.9;

b) essere assoggettati all'obbligo di corrispondere i contributi relativi all'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, e devono risultare iscritti alle gestioni previdenziali previste dalla legge;

c) produrre reddito dominicale e agrario, come definiti dal Capo II del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, non inferiore al 60% del proprio reddito complessivo.

---

<sup>3</sup> La disposizione provvede al semplice richiamo dell'art. 3 del D Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, poiché l'individuazione della soggettività passiva è sostanzialmente riservata alla legge statale (art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.449), alla quale il presente Regolamento provvede esclusivamente ad apportare delle marginali integrazioni nel successivo art. 3.

<sup>4</sup> La norma regolamentare provvede a definire, dando legittimità normativa a già affermate interpretazioni della legge vigente, provvede a definire le caratteristiche che devono essere possedute dai soggetti che svolgono l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale. Essa ha principalmente la funzione di evitare che, delle disposizioni agevolative per gli agricoltori in materia di ICI si possano giovare anche soggetti che, pur risultando formalmente possessori di terreni agricoli, non svolgano di fatto alcuna attività agricola sui terreni posseduti. Peraltro, il limitato numero di soggetti che svolgono attività di natura agricola nel Comune di Colli del Tronto rispetto al numero totale dei contribuenti lascia un ambito applicativo della norma complessivamente circoscritto.



2. La cancellazione del soggetto passivo dai predetti elenchi ha effetto, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dall'anno successivo a quello in cui tale cancellazione è avvenuta.

3.<sup>6</sup> In deroga alle disposizioni del successivo art. 48, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 93.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>6</sup> Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999



## CAPO III

### BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

#### Art. 4<sup>8</sup>

##### *Modalità di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili*

1. Il Comune di Colli del Tronto provvede, anche in sede di accertamento, alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili tenendo conto della zona territoriale di

---

<sup>8</sup> *Questo punto del Regolamento è uno dei più importanti, ed anche dei più attesi, dell'intera nuova normativa, avendo essenzialmente lo scopo di attuare, anche per le aree fabbricabili, meccanismi automatici o comunque predeterminati di valutazione a garanzia reciproca del contribuente (il quale sa che, dichiarando un valore non inferiore a quello stabilito, vede automaticamente precluso l'accertamento da parte dell'Ufficio) e dell'Ente comunale (che possiede uno strumento utilizzabile sia per una perequazione ed equità dei carichi tributari, sia ad altri fini, quali la determinazione del valore delle aree da espropriare). Si ricorda come nella determinazione delle aree fabbricabili sia indispensabile tenere conto non solo delle norme del Piano Regolatore e quindi degli indici di edificabilità e del tipo di edifici realizzabili (civile abitazione, commerciale, industriale, ecc.), ma anche di altri vincoli che possono ridurre o aumentare il valore delle aree, così come i tempi per l'eventuale realizzazione dei fabbricati previsti dal Piano Regolatore Generale e di ogni altro elemento che rientra comunque nel "gioco" della domanda e dell'offerta. Nella risoluzione del problema dell'identificazione dei valori delle aree, si è proposto, in luogo della determinazione del valore medio delle aree (che, risultando la media di valutazioni fortemente difformi delle aree edificabili comunali, avrebbe potuto dare luogo o a situazioni di privilegio o, alternativamente a situazioni di ingiustificato svantaggio fra i vari operatori), ha preferito l'identificazione di differenti "valori di riferimento", sostanzialmente coincidenti con i valori venali delle aree, suddivisi secondo la suddivisione in zone del tale effettuata dal piano regolatore e secondo l'individuazione di valori di riferimento validi per ciascuna zona in relazione alle diverse tipologie di aree edificabili. In sintesi, la normativa proposta prevede:*

*a) che il valore di riferimento delle aree fabbricabili possa essere determinato annualmente, con deliberazione della Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio Tributi, sulla base dei valori medi delle aree determinati separatamente per ogni singola area in cui lo strumento urbanistico divide il territorio comunale e per ogni singola destinazione d'uso all'interno della medesima area, tenendo conto dei vincoli imposti dallo strumento urbanistico;*

*b) che detti valori di riferimento, se dichiarati dal contribuente, precludono la possibilità per l'Ufficio Tributi di emettere accertamenti di valore sull'area interessata;*

*c) che tale deliberazione possa essere adottata anche per gli anni antecedenti al 1999, al fine di consentire sia al contribuente che all'Ufficio Tributi di prendere in considerazione un punto di riferimento utile per ridurre al massimo l'insorgere di contenzioso. I valori come sopra determinati non devono ovviamente essere obbligatoriamente dichiarati dal contribuente: qualora tuttavia il contribuente provveda a dichiarare, per una singola area, un valore inferiore a quello determinato secondo la suddetta delibera, esso potrà essere richiamato dall'Ufficio Tributi a dimostrare le ragioni sulla base delle quali egli ha attribuito all'area un minor valore. Sia il contribuente che l'Ufficio potranno proporre in tale sede, attese le caratteristiche specifiche dell'area, che il valore dell'area venga determinato in sede di accertamento con adesione anche in misura inferiore a quella determinata dalla Giunta Municipale, eventualmente con effetto anche per gli anni successivi a quello nel quale si è verificato l'accertamento. L'articolo provvede infine a disciplinare compiutamente l'adozione di valori da parte della Giunta Municipale anche per i periodi di imposta antecedenti al 1999 ed a disciplinare i casi in cui un'area, pur edificabile, possa assolvere l'imposta come terreno agricolo.*



ubicazione delle aree, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione e servizi inerenti i progetti norma, per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché del valore medio degli immobili determinato anche attraverso i locali listini della Borsa Immobiliare, anche se non tradotti in documenti ufficiali, del costo di costruzione degli immobili come rilevato dalle statistiche ISTAT<sup>9</sup> del valore determinabile ai fini espropriativi delle aree ricomprese all'interno del piano regolatore generale e dei prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Nell'ipotesi in cui il piano urbanistico previgente preveda una destinazione dell'area edificabile difforme da quella prevista nel nuovo piano urbanistico adottato dal Consiglio Comunale e per il quale non è stato ancora completato l'iter di attuazione il valore venale dell'area deve essere calcolato con riferimento al valore che risulti più vantaggioso per il contribuente.

3. Il Comune di Colli del Tronto provvede, entro il 31 maggio di ciascun anno, alla determinazione di valori venali di riferimento delle aree fabbricabili collocate all'interno del territorio comunale,<sup>10</sup> a decorrere dal periodo di imposta 1999. La determinazione avviene con atto deliberativo della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Tributi dell'Ente, tenendo conto:

a) della suddivisione in zone del territorio comunale effettuata dallo strumento urbanistico vigente;

b) del valore medio delle singole tipologie di aree ricadenti all'interno di ciascuna zona facendo riferimento all'indice di edificabilità previsto per le stesse.

4. I valori di riferimento delle aree fabbricabili, qualora utilizzati dal contribuente ai fini della dichiarazione e del pagamento dell'ICI dovuta su ciascuna area fabbricabile, hanno effetto preclusivo dell'accertamento di eventuali maggiori valori delle aree stesse.

5. I valori venali di riferimento determinati per ciascun anno ai sensi del comma precedente hanno effetto anche per gli anni successivi. Tuttavia il Comune può provvedere alla variazione di tali valori nei seguenti casi:

---

<sup>9</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>10</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999



a) in seguito ad analisi effettuate dall'Ufficio Tributi, anche in collaborazione con altri Servizi dell'Ente comunale, che rilevino possibili incongruità dei valori attribuiti dall'Ente in specifiche zone e con riferimento a specifici indici di edificabilità;

b) in seguito a mutamento, anche parziale, dello strumento urbanistico vigente;

c) in seguito a sentenze emesse dalle competenti commissioni tributarie, o dalla Corte di Cassazione, non più impugnabili o impugnate, che dettino criteri di valutazione estensibili in linea generale ad alcune o tutte le parti del territorio comunale e difformi rispetto a quelle adottate con la suddetta deliberazione della Giunta Municipale;

d) in seguito a variazioni significative dei valori medi di mercato delle aree, anche con riferimento a singole porzioni del territorio comunale.

6. La variazione dei suddetti valori di riferimento avviene con deliberazione della Giunta Municipale da adottarsi entro il 31 maggio del periodo di imposta per il quale la deliberazione ha effetto. Nel caso di variazioni di valori dovute a mutamenti, anche parziali,<sup>11</sup> di cui alla lettera B comma precedente dello strumento urbanistico vigente, i nuovi valori determinati dall'Ufficio Tributi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i mutamenti dello strumento urbanistico sono stati adottati dal Consiglio Comunale.

7. La Giunta Municipale può, con propria deliberazione, determinare i valori di riferimento delle aree fabbricabili anche per i periodi di imposta anteriori al 1999, con gli stessi criteri di cui all'art. 4, sentita la Commissione Edilizia. In tal caso, tali valori, se dichiarati dal contribuente, precludono la possibilità di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi dell'Ente comunale. I medesimi valori possono essere utilizzati dall'Ufficio Tributi del Comune di Colli del Tronto per l'accertamento dell'imposta relativa alle aree fabbricabili dovuta per i medesimi periodi di imposta e, se accettati dal contribuente in sede di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale, precludono la possibilità per l'Ufficio di svolgere ulteriori accertamenti in relazione alle medesime aree. In mancanza di detta determinazione della Giunta Municipale, l'Ufficio Tributi svolge la propria attività di accertamento sulle aree fabbricabili in conformità alle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

8. Per la determinazione dei valori venali di riferimento delle aree fabbricabili l'Ufficio Tributi del Comune di Colli del Tronto, sia in sede di prima determinazione degli stessi che in sede di loro revisione, in base ad apposita delibera della Giunta Municipale, può avvalersi sia della collaborazione di altri Uffici dell'Ente Comunale sia di consulenti esterni.



9. Tutte le delibere della Giunta Municipale inerenti la determinazione e la variazione dei valori medi delle aree fabbricabili previste dal presente articolo sono pubblicate all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e pubblicizzate in modo adeguato anche in altre forme (locandine, ecc.).

10. Assolvono in ogni caso l'imposta come terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli o affittuari a condizione che:

a) si tratti in ogni caso di imprenditori o affittuari agricoli e che il terreno sia coltivato intensivamente;

b) si tratti di aree sulle quali non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento dell'area necessari per la successiva edificazione;

c) non sia stata fatta specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area;

d) le aree che di fatto non possono essere edificabili e che non possono essere accorpate a fabbricati o aree confinanti.

11. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano di diritto. Tuttavia l'Ufficio Tributi, in sede di accertamento dell'imposta, può effettuare ogni utile indagine e può richiedere al contribuente ogni documento non in possesso dell'Ente o di altra pubblica amministrazione, necessario per l'accertamento della sussistenza, a favore del contribuente, dei requisiti suddetti. L'eventuale insussistenza anche di uno solo dei requisiti suddetti ha effetto, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui la perdita del requisito si è verificata.

12.<sup>12</sup> I valori determinati tramite la delibera di Giunta Municipale di cui al precedente comma 3 e le successive delibere modificative dei valori medesimi sono comunicate al competente Ufficio del Territorio ai fini della perequazione, nei confronti dei contribuenti delle modalità di determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini delle imposte dirette e delle imposte sui trasferimenti.

#### **Art. 4 bis<sup>13</sup>**

##### *Aree edificabili di piccole dimensioni.*

1. Sulle aree edificabili di piccole dimensioni che non possono essere autonomamente utilizzate a scopo edificatorio, verrà applicata una riduzione dell'imposta del 30%.

---

<sup>11</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>12</sup> Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999



2.

Non si intendono aree edificabili di piccole dimensioni quei frustoli di terreno che confinano con altre aree, sempre di piccole dimensioni, dello stesso o di altro proprietario, quando insieme possono formare un compendio edificabile ed avere un potenziale valore di mercato e quindi imponibile ai fini dell'imposta.

#### **Art. 4 Ter<sup>14</sup>**

##### ***Abbattimento valore venale aree edificabili soggette a limiti di edificabilità`***

- 1. Aree soggette a Progetti norma, Piani di Lottizzazione, Piani attuativi e similari, aree aventi destinazione urbanistica tessuto prevalentemente residenziale a media e bassa densita` e similari, (solo se in presenza di limiti edificatori oggettivi dovuti alla particolare configurazione dell'area), abbattimento del 15%.**
- 2. Aree sottoposte a fascia di rispetto cimiteriale o ferroviaria o stradale, Abbattimento del 20% (per la sola superficie che ricade nella zona di rispetto).**
- 3. Aree prive di accesso al fondo e non servite da strade, Abbattimento del 20%.**
- 4. Le percentuali di abbattimento del valore delle aree edificabili non sono cumulabili tra loro. Nel caso in cui su un'area edificabile possa applicarsi piu` di una riduzione, si applica quella maggiormente favorevole al contribuente.**

#### **Art. 5<sup>15</sup>**

<sup>13</sup> Articolo aggiunto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2002.

<sup>14</sup> Articolo inserito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007

<sup>15</sup> L'Ufficio ha ritenuto opportuno riproporre, per quanto riguarda la base imponibile, l'applicazione della normativa già prevista ai fini ICI, in quanto la medesima rappresenta lo standard di riferimento relativamente a tutte le imposte applicabili sulla proprietà immobiliare. Inoltre, l'atteso effetto perequativo derivante dalla microzonizzazione del territorio comunale e dall'entrata in vigore del catasto dei fabbricati rende sostanzialmente superfluo e, per certi aspetti, anche pericoloso, l'intervento su una materia delicata e complessa quale il criterio di determinazione delle base imponibile dei fabbricati. Essa sarà infatti certamente oggetto di una già annunciata revisione da parte del Governo nel momento in cui la revisione delle rendite catastali (che dovrebbe entrare in vigore dall'1/01/2000 ma di cui è probabile uno slittamento al 2001) porterà alla necessità di rivedere completamente le modalità di determinazione della base imponibile e delle aliquote delle imposte che colpiscono i cespiti immobiliari con un intervento coordinato e congiunto. I commi 2 e 3 del presente articolo costituiscono puntualizzazione e specificazione di interpretazioni normative già esistenti in vigore del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e hanno lo scopo di costituire un significativo freno al fenomeno, particolarmente diffuso sul territorio, di dichiarazione degli immobili ai fini ICI in modo difforme a quello risultante dagli atti catastali ed alle concessioni edilizie rilasciate. I controlli tra destinazione d'uso effettiva e destinazione d'uso risultante sulla base degli atti catastali, previsti a regime dal 2000, potranno avvenire anche mediante riscontro incrociato tra il contenuto delle concessioni edilizie rilasciate, avendo soprattutto riguardo a quelle rilasciate in sanatoria, e l'effettiva destinazione d'uso data all'immobile dal contribuente.



*Modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati*

1. La base imponibile dei fabbricati è determinata a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, salva l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

2. La base imponibile dei fabbricati è determinata mediante l'utilizzazione della rendita catastale effettivamente attribuibile al fabbricato sulla base della sua effettiva destinazione d'uso, anche se difforme da quella risultante dagli atti catastali.

3. Nel caso in cui la rendita attribuibile all'immobile sulla base della sua effettiva destinazione d'uso risulti inferiore a quella attribuita o attribuibile sulla base della sua destinazione d'uso dichiarata, il contribuente, per poterne beneficiare, dovrà dimostrare di aver presentato tutte le domande di variazione catastale nonché, laddove necessarie, di aver ottenuto tutte le autorizzazioni urbanistiche prescritte dalla legge.

4. L'Ufficio Tecnico del Comune di Colli del Tronto, trasmette all'Ufficio Tributi copia della comunicazione di rilascio della concessione edilizia, anche in sanatoria. L'Ufficio Tributi provvede, in sede di programmazione dell'attività di accertamento effettuata dalla Giunta Municipale, alla verifica della corretta dichiarazione ai fini ICI degli immobili oggetto di rilascio di concessione edilizia, anche in sanatoria.

**Art. 6**<sup>16</sup>

*Modalità di applicazione dell'imposta ai fabbricati.*

1. I fabbricati di nuova costruzione si intendono assoggettati come tali all'imposta comunale sugli immobili a partire dal più anteriore tra i seguenti momenti:

a) quello in cui il fabbricato viene utilizzato a qualunque titolo: l'utilizzazione del fabbricato può risultare dalla verifica del suo effettivo utilizzo, riconoscibile anche dall'allaccio di utenze e da qualunque altro fatto che permette di determinare in modo univoco l'utilizzazione del fabbricato stesso;

---

<sup>16</sup> *Questo articolo rivela la sua utilità essenzialmente nella necessità di definire in maniera oggettiva il momento in cui gli edifici, in particolare quelli di nuova costruzione, cessano di essere assoggettati ad imposta come aree fabbricabili e diventano assoggettabili ad imposta come fabbricati, avendo quindi a riferimento il valore catastale del fabbricato e non il valore venale dell'area. Si è inoltre data una soluzione ai fabbricati parzialmente completati e parzialmente utilizzati, stabilendo, per essi che il contribuente può scegliere tra la tassazione del fabbricato come fabbricato completo, salva l'applicazione allo stesso della riduzione d'imposta per gli immobili inagibili o inabitabili, e la*



b) quello in cui viene concesso allo stesso l'agibilità o l'abitabilità;

c) quello in cui viene allo stesso attribuita, mediante iscrizione negli atti catastali, la rendita catastale, anche come rendita proposta.

2. Nel caso di fabbricato che abbia subito una edificazione parziale, ma che insiste sulla stessa area, di un fabbricato in parte completato e imponibile come tale ai fini ICI, il contribuente può scegliere tra le seguenti modalità alternative di pagamento dell'imposta per le parti di fabbricato non ancora realizzate o ultimate dichiarando come base imponibile:

1. Il valore dell'area residua il cui valore è costituito dal valore complessivo dell'area moltiplicato per il rapporto tra la cubatura edificata ed imponibile come fabbricato e la cubatura complessiva edificabile sulla base della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Colli del Tronto.
2. Il valore del fabbricato residuo come base imponibile del fabbricato completo come da concessione edilizia con l'applicazione delle riduzioni per le parti inagibili, o inabitabili, detratte le parti già imponibili ai fini I.C.I.

In caso di costruzione difforme dalla licenza edilizia rilasciata o in mancanza di concessione edilizia, l'area fabbricabile si computa come area fabbricabile per l'intero valore, salva la separata tassazione di fabbricati eventualmente completati dal contribuente.

3. Tutti i contribuenti che cessano dalla condizione di imprenditore agricolo a titolo principale nel quinquennio 1995-1999 e che hanno diritti reali su fabbricati ex rurali la cui denuncia al catasto urbano viene presentata entro il 31-12-99 ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 23-12-98 n.448 sono esentati dal pagamento dell'ICI sui fabbricati urbani nel periodo del 01-01-1995 al 31-12-99.

---

*tassazione del fabbricato come area fabbricabile, in relazione al rapporto che sussiste tra il valore attuale dell'area e il valore della cubatura da completare, rispetto alla cubatura complessiva edificabile*



## CAPO IV

### ALIQUOTE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

#### Art. 7<sup>17</sup>

*Determinazione delle aliquote e delle detrazioni  
di imposta spettanti al contribuente*

1. Le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni d'imposta spettanti ai contribuenti sono stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale nei termini, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, salvo il disposto del presente Regolamento.

2. La mancata determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per uno specifico periodo d'imposta rende applicabili nello stesso periodo d'imposta le aliquote e detrazioni in vigore nel periodo d'imposta precedente.

3. Laddove la suddetta delibera del Consiglio Comunale non preveda diversamente, il soggetto passivo può usufruire delle detrazioni e maggiori detrazioni dall'imposta previste dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, nonché disposte dall'ultima Delibera del Consiglio Comunale in materia.

#### Art. 8<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Nel presente schema di regolamento si è preferito evitare di indicare specifiche misure per le aliquote e le detrazioni di imposta di volta in volta spettanti, nella consapevolezza che le mutevoli esigenze della finanza locale possano determinare continui interventi nella materia con la necessità di modificare, implicitamente o esplicitamente, le disposizioni del presente regolamento che dovessero fissare misure di aliquote o detrazioni. Conseguentemente lo stesso regolamento provvede esclusivamente ad indicare misure di aliquote o detrazioni che, a parere dell'ufficio, devono rimanere stabili nel tempo quali diritti acquisiti del cittadino. Inoltre, lo stesso regolamento provvede a fissare le modalità di documentazione, da parte dei cittadini, di eventuali diritti a misure agevolate di aliquote e detrazioni, qualora le delibere annuali di approvazione della misura delle aliquote e delle detrazioni non provvedano diversamente. Rimane salvo il diritto da parte dei cittadini di usufruire delle detrazioni (ad esempio, quella standard prevista per la prima abitazione) e delle maggiori detrazioni previste dalla legge qualora il Consiglio Comunale non provveda diversamente.

<sup>18</sup> L'articolo in esame, nel puntualizzare il concetto di abitazione principale, tende a risolvere alcuni problemi interpretativi che in passato si erano avuti con riguardo ad alcune particolari fattispecie. Va rilevata l'importanza del comma 5 del presente articolo, che consente di attribuire lo status di abitazione principale anche alle abitazioni di proprietà di soggetti ricoverati per cause di forza maggiore presso istituti di ricovero e cura. Per il resto vengono confermate le agevolazioni già previste



*Unità immobiliare adibita ad abitazione principale*

1. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applicano, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta sulle stesse, le detrazioni o riduzioni di imposta previste dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, con le modalità e variazioni eventualmente previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si deliberano annualmente aliquote, agevolazioni e detrazioni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella classificata ad uso abitativo ai fini catastali e nella quale il soggetto passivo ha la propria residenza anagrafica.

3.<sup>19</sup> Se la sussistenza del requisito della abitazione principale si verifica solo per una parte dell'anno, la detrazione spettante va rapportata allo stesso periodo espressa in dodicesimi a seconda dei mesi in cui sussiste il requisito.

4. La riduzione in oggetto spetta anche ai contribuenti che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, anche quali portatori di handicap psicofisici, a condizione che la medesima abitazione non risulti locata, ceduta in comodato o comunque utilizzata da terzi, anche solo per una parte dell'anno, salvo il disposto del successivo art. 12.

5. La perdita del diritto alla detrazione o riduzione dell'imposta si ha, anche con effetto retroattivo, nei limiti previsti dalla decadenza dei termini in materia di accertamento, qualora venga accertata la perdita del requisito della residenza anagrafica o di alcuno degli altri requisiti previsti nel presente articolo.

---

*dall'art. 8, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, relativamente all'applicazione della detrazione per abitazione principale a favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a favore degli assegnatari degli alloggi IACP*

<sup>19</sup> Comma sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999



## CAPO V

### DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELL'IMPOSTA<sup>20</sup>

#### Art. 9<sup>21</sup>

##### *Esenzione dall'imposta a favore di Enti Pubblici*

1. Sono esenti da imposta gli immobili posseduti da Stato, Regione, Province, Comuni, Comunità Montane, USL e loro consorzi che hanno come scopo esclusivo o principale lo svolgimento di attività di assistenza, beneficenza, nonché di attività di carattere sanitario, anche se non utilizzati dai medesimi enti per lo svolgimento delle suddette finalità istituzionali.

---

<sup>20</sup> *Nel presente capo sono state riunite tutte le fattispecie di agevolazioni di carattere soggettivo ed oggettivo relative all'imposta comunale sugli immobili. Tali disposizioni tendono a disciplinare compiutamente le condizioni di usufruibilità di esenzioni, aliquote ridotte e detrazioni dall'imposta, lasciando annualmente, alla competenza del Consiglio Comunale il compito di stabilire, in concreto, quali tipologie di agevolazioni spettino ai contribuenti. In altre parole, nel caso in cui la delibera di Consiglio Comunale, preveda, ad esempio, la deliberazione di una aliquota agevolata a favore dell'abitazione principale, il Regolamento provvede a disciplinare le modalità con le quali il cittadino potrà godere di tale aliquota agevolata. Le disposizioni regolamentari sono improntate allo scopo di rendere quanto meno possibile onerosa, per il cittadino, la possibilità di usufruire di eventuali benefici, sempre nel rispetto delle necessità di controllo che l'Ente deve comunque svolgere al fine di prevenire abusi che la pratica costante dimostrano avvenire anche con una certa frequenza.*

<sup>21</sup> *L'art. 7 del D. Lgs. 504/92 e l'art. 59 del D. Lgs. 446/97 consentono l'applicazione di specifiche norme di esenzione anche al di là dei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, disponendo, in particolare, la possibilità per il Comune di disporre esenzioni a favore di Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, comuni, Comunità Montane, Consorzi, ASL, ecc.) anche relativamente ad immobili insistenti sul territorio comunale che non sono espressamente dedicati a finalità istituzionali. E' facile comprendere come la scelta di rendere esenti da ICI tali immobili sia una scelta di carattere squisitamente politico, prescindendo essa da considerazione che possano essere di carattere strettamente tecnico. Per parte propria l'Ufficio, pur non rappresentando il gettito derivante da tali immobili una quota particolarmente consistente del gettito complessivo dell'ICI, ha ritenuto opportuno proporre la limitazione di tale esenzione esclusivamente a favore degli enti che abbiano come scopo esclusivo o principale lo svolgimento di funzioni di assistenza e di beneficenza, nella consapevolezza che una esenzione generalizzata di tutti gli immobili appartenenti a tali enti costituirebbe indubbiamente un "premio fiscale" alla creazione di una sorta di generale "manomorta" immobiliare, tanto più pesante in un comune come Monsampolo che, notoriamente, non dispone di un territorio particolarmente esteso e che presenta valori immobiliari medi generalmente superiori rispetto ai comuni vicini. Non è stato invece possibile estendere le medesime agevolazioni alle organizzazioni private non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in quanto tale possibilità non è stata prevista da alcuna disposizione di legge, salvo che alle medesime non siano applicabili per altra via i casi di esenzione previsti dall'art. 7 D. Lgs. 504/92 (e, in particolare, quelli relativi alla lettera i) della medesima norma) i quali*



2. I suddetti Enti, per usufruire della esenzione di cui al comma precedente, devono produrre al Comune di Colli del Tronto, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali che insistono sul territorio comunale e per i quali si richiede l'esenzione, con l'indicazione, oltre che della destinazione d'uso effettiva dell'immobile, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari. L'Ente richiedente deve altresì produrre, nella propria richiesta, copia del proprio Statuto dal quale si rilevi la finalità istituzionale dell'Ente.<sup>22</sup> Tale elenco deve essere prodotto per il periodo imposta 1999, entro il 30 Settembre 1999. Successive variazioni a tale elenco deve essere prodotte entro 30 settembre del periodo imposta per il quale decorre o per il quale decade il diritto all'esenzione.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni prescritte ed è concessa con Determinazione del Funzionario Responsabile il quale, nello svolgimento della propria attività istruttoria, potrà richiedere all'Ente suddetto ogni ulteriore documentazione necessaria o utile ai fini della concessione dell'esenzione. Con determinazione del Funzionario Responsabile la suddetta esenzione potrà essere revocata qualora, sulla base di successivi accertamenti, emerga la perdita, da parte dell'Ente, dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

4. La domanda di esenzione si intende accolta qualora, siano trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione o dal giorno della consegna, da parte dell'Ente richiedente, della documentazione richiesta dall'Ufficio per la concessione dell'esenzione.

5. La domanda di esenzione vale anche per i periodi di imposta successivi a quello di presentazione, nei limiti in cui sussistano le sopra riportate condizioni di esenzione.

#### **Art. 10**<sup>23</sup>

*rimangono pienamente in vigore per tutti i soggetti passivi e non sono in alcun modo derogati dal presente regolamento. Tale previsione è regolamentata nell'articolo successivo.*

<sup>22</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>23</sup> *L'introduzione di questa norma, consigliata anche dall'ANCI, ha lo scopo di evitare i notevoli abusi che, in base alle previgenti disposizioni, erano consentiti potendosi permettere l'esenzione dall'ICI di qualunque immobile che fosse utilizzato da un ente non commerciale dedito, anche solo formalmente, ad attività sociali, assistenziali, di ricerca, culturali e sportive, anche se l'immobile era di proprietà di un soggetto diverso dall'Ente non commerciale. Con l'attuale formulazione l'esenzione è ristretta agli immobili che sono posseduti dalle suddette organizzazioni no profit. Inoltre tale agevolazione spetta, per evidenti ragioni, esclusivamente per i fabbricati. Tuttavia, anche per preservare situazioni che si sono presentate nella pratica, l'agevolazione in oggetto è stata estesa anche a favore di soggetti, diversi dai suddetti enti, che possiedono tali immobili, purché essi possano dimostrare di aver ceduto a titolo gratuito tali immobili ai suddetti enti con un contratto di comodato.*

*Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali*

1. L'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, ivi comprese le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

2. In deroga alle disposizioni del comma precedente, la suddetta esenzione spetta anche al possessore dell'immobile, diverso dall'Ente non commerciale, che concede in uso, con contratto di comodato<sup>24</sup> del tutto gratuito regolarmente registrato, un immobile ad Enti non commerciali od ONLUS di cui al comma 1. L'agevolazione spetta per il periodo di tempo in cui tale utilizzazione gratuita viene concretamente effettuata e sempre che l'immobile non risulti utilizzato o occupato, a qualunque altro titolo, dal possessore o da soggetti terzi.

**Art. 11**<sup>25</sup>*Applicazione di aliquote agevolate**alle pertinenze dell'abitazione principale*

1. Qualora la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono fissate le aliquote applicabili per il periodo di imposta preveda l'applicazione all'abitazione principale di una aliquota d'imposta differenziata rispetto all'aliquota ordinaria, questa si applica anche alle pertinenze della medesima abitazione principale, purché effettivamente asservite alla medesima, di seguito elencate:

---

<sup>24</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>25</sup> *Poiché sussiste una generalizzata tendenza alla differenziazione delle aliquote dell'imposta a seconda delle tipologie e delle modalità di utilizzo degli immobili, è necessario determinare, tramite regolamento, quali sono le pertinenze dell'abitazione principale che, pur costituendo elementi catastalmente separati, costituiscono tuttavia parti a servizio della stessa abitazione principale, e che quindi godono come la stessa della eventuale applicazione dell'aliquota agevolata. Questo stesso articolo prevede anche di determinare quali staranno le pertinenze che potranno godere della suddetta agevolazione secondo la classificazione catastale degli immobili prevista a partire dall'anno 2000 con l'introduzione del nuovo catasto dei fabbricati. A tal proposito va segnalato che nella nuova classificazione catastale degli immobili risulterà oltremodo difficile l'inclusione delle ex categorie C/6 e C/7 nel novero delle agevolazioni: ciò in quanto la categoria C/7 sparirà come entità autonoma in quanto verrà inglobata nelle unità immobiliari ad uso abitativo del gruppo R. Conseguentemente lo schema di regolamento proposto ricomprende all'interno dell'estensione delle agevolazioni per*



a) alle unità immobiliari iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano alle categorie C/2<sup>26</sup>, C/6 e C/7, purché la effettiva destinazione d'uso delle medesime sia conforme alle categorie catastalmente attribuite;

b) alle unità immobiliari che verranno iscritte nel nuovo Catasto dei Fabbricati alla categoria R/4 purché la effettiva destinazione d'uso delle medesime sia conforme alle categorie catastalmente attribuite.

2. La suddetta agevolazione si applica anche alle pertinenze elencate nel precedente comma presenti in edificio diverso da quello in cui è situata l'abitazione principale, purché effettivamente asservite a quest'ultima.

3. La suddetta agevolazione in ogni caso non si applica quando le pertinenze indicate nel comma precedente risultino locate, affittate o cedute in comodato a soggetti terzi anche solo per una parte del periodo d'imposta.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le pertinenze delle abitazioni concesse dal contribuente in uso gratuito ai propri familiari di cui al successivo art. 12.

### **Art. 12**<sup>27</sup>

#### *Applicazione delle disposizioni relative*

##### *l'abitazione principale a fabbricati concessi in comodato*

1. Le abitazioni concesse dal contribuente o da più contribuenti in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale ~~entro il terzo~~ fino al secondo grado ( linea retta 1°: padre o la madre e i figli; linea retta 2° grado : i nonni e i nipoti; linea collaterale 1° : ==; linea collaterale 2° : i fratelli e sorelle) o affini entro il ~~secondo~~ primo grado ( i suoceri con i

---

*l'abitazione principale alle sue pertinenze, le pertinenze ricomprese nella categoria R/4 (garage) che sono, nella quasi totalità dei casi, le sole che ne usufruiscono*

26 Categoria aggiunta con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2002

<sup>27</sup> *La norma tende a risolvere un annoso problema applicando il disposto dell'art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, permettendo che venga applicata al contribuente l'aliquota spettante per l'abitazione principale anche relativamente ad abitazioni concesse in uso gratuito da più contribuenti ai propri familiari. Onde evitare possibili abusi, la stessa norma prevede particolari condizioni per l'usufruzione dell'agevolazione, tra le quali spicca la necessità che lo stesso comodato sia registrato e che lo status di abitazione principale a favore del familiare risulti dallo stato anagrafico del medesimo. Ai fini dell'usufruzione dell'agevolazione è stata ritenuta applicabile la condizione della permanenza delle suddette condizioni per almeno 183 giorni annui, non potendosi ovviamente applicare la stessa agevolazione pro quota, in quanto risulterebbe difficile per i contribuenti e, in ultima sostanza, inutile, applicare differenti aliquote alla stessa abitazione.*



generi e le nuore, il patrigno o la matrigna con i figliastri) sono equiparate, a tutti gli effetti di applicazione dell'imposta, alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta per le abitazioni principali e la detrazione per le stesse prevista.<sup>28</sup>

2. Ai fini della concessione dell'agevolazione in oggetto il contribuente deve dimostrare, su richiesta dell'ufficio:

~~a) la sussistenza di un contratto regolarmente registrato tra il medesimo ed il familiare che vive nell'abitazione per la quale si applica l'agevolazione;~~<sup>29</sup>

b) che, per lo stesso familiare parente o affine di cui al comma 1, l'abitazione ~~utilizzata in comodato~~ in uso costituisca la propria abitazione principale e che il medesimo abbia fissato nella stessa la propria residenza anagrafica.<sup>30</sup>

c) nel caso ~~ehe il familiare sia anche~~ di comproprietario o titolare di altro diritto reale sull'abitazione, per la concessione dell'agevolazione si ritiene sufficiente dimostrare che abbia fissato nella stessa la propria residenza anagrafica.<sup>31</sup>

3.<sup>32</sup> Ai fini dell'applicazione l'agevolazione contenuta nel presente articolo si fa riferimento al 3° comma del'art.8.

4. Si considerano inoltre come un'unica abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari.

5. Si considera infine come abitazione principale l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai figli del possessore.

**6.<sup>33</sup> Gli interessati, pena decadenza dell'agevolazione, dovranno produrre entro il 30 Settembre dell'anno in corso, la dichiarazione attestante la concessione dell'uso gratuito su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione ha valore per anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni.**

<sup>28</sup> Comma modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2002.

<sup>29</sup> Punto a) soppresso con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2002.

<sup>30</sup> Punto b) modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2002.

<sup>31</sup> Punto c) modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 23/12/2002.

<sup>32</sup> Comma sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>33</sup> Comma inserito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007

**Art. 13**<sup>34</sup>

*Applicazione di aliquota agevolata a favore di unità immobiliari  
oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero,  
restauro o risanamento conservativo*

1. Il Consiglio Comunale può, con propria delibera, stabilire l'applicazione di una aliquota agevolata, anche inferiore a quella minima ordinaria prevista dalla legge, a favore di immobili oggetto di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero, restauro, o risanamento conservativo.

2. Ai fini dell'applicazione di tale aliquota agevolata l'immobile non deve in ogni caso essere abitato o utilizzato a qualsivoglia titolo dal soggetto passivo o da soggetti terzi.

3. L'aliquota agevolata spetta a condizione che gli immobili oggetto delle opere di cui al comma 1 siano inagibili o inabilitabili.

4. La suddetta aliquota spetta anche agli immobili, oggetto delle opere di cui al comma 1, anche privi dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, che tuttavia costituiscono beni di interesse artistico o architettonico, come individuati ai sensi della normativa vigente nonché da specifiche indicazioni del Consiglio Comunale.

5. Per usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo il proprietario o i comproprietari devono rispettare la normativa vigente in materia urbanistica e devono aver pagato o avere in corso il pagamento degli oneri di urbanizzazione per le opere di ristrutturazione, in quanto dovuti.

6. L'agevolazione spetta per non più di tre interi periodi di imposta, a far data da quello in cui ricade l'inizio dei lavori di cui al comma 1, fino alla fine dei medesimi. Il primo e l'ultimo periodo d'imposta in cui vengono realizzati i lavori vengono computati per intero ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata.

7.<sup>35</sup> Nel caso in cui il contribuente utilizzi la fattispecie di riduzione dell'aliquota di cui al presente articolo, non è applicabile la riduzione dell'imposta di cui al successivo art.15.

---

<sup>34</sup> La presente disposizione risponde ad una esigenza, assai sentita presso gli operatori, di prevedere, a discrezione del consiglio comunale, l'applicazione di una aliquota di imposta agevolata relativamente a quegli immobili per i quali vengono previsti interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, recupero e risanamento conservativo. La disciplina dettata dall'articolo in esame prevede, anche in questo caso, la fissazione di particolari condizioni al fine di evitare abusi.

<sup>35</sup> Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

**Art. 14**<sup>36</sup>

*Applicazione dell'aliquota minima ai fabbricati posseduti  
da imprese come beni merce e invenduti*

1. Le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione o alienazione di beni immobili possono applicare, qualora ciò sia espressamente previsto dalla delibera del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e detrazioni da applicarsi per ciascun periodo di imposta, l'aliquota del 4 per mille relativamente a fabbricati dalle stesse costruiti e invenduti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è applicata esclusivamente in relazione ad unità immobiliari invendute e non locate, né cedute in comodato a terzi a qualsivoglia titolo, vuote da persone e da cose e comunque non utilizzate.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica alle seguenti condizioni:

a) che le unità immobiliari suddette siano state costruite nel completo rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti e che siano stati interamente pagati, o che siano in via di pagamento, i dovuti oneri concessori;

b) che sia stata interamente e regolarmente pagata, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 4, oppure che sia stata accertata dall'ufficio o concordata dall'ufficio l'imposta comunale sugli immobili gravante sulle aree edificabili su cui sono stati costruiti gli immobili oggetto di agevolazione;

c) che si tratti comunque di immobili di nuova costruzione;

d) che il soggetto passivo abbia provveduto all'accatastamento della costruzione presso il competente Ufficio del Territorio secondo le disposizioni vigenti in materia e che alla stessa sia stata attribuita la rendita catastale;

---

<sup>36</sup> *La disposizione in esame, di applicazione facoltativa da parte del Consiglio Comunale, disciplina in maniera completa, l'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, di attribuire una riduzione dell'aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei fabbricati posseduti da imprese di costruzione come beni merce. L'applicazione della suddetta disciplina riveste essenzialmente una funzione di agevolazione alle imprese di costruzioni che, in particolari situazioni di mercato, possono trovare effettive difficoltà nella collocazione sul mercato di immobili di nuova costruzione.*



e) che la stessa sia in possesso di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica e che alla medesima sia stata correttamente attribuita la numerazione civica esterna ed interna secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia;

f) che il soggetto passivo presenti al funzionario responsabile dell'Imposta comunale sugli immobili dell'Ente, entro il termine di presentazione della dichiarazione d'imposta, apposita dichiarazione in carta semplice dalla quale risultino, oltre che le complete generalità e codice fiscale del soggetto passivo e del suo rappresentante legale, la comunicazione di aver rispettato tutte le disposizioni previste nelle lettere precedenti, l'ubicazione dell'immobile e la data di accatastamento. Tale dichiarazione va rilasciata nelle forme previste dalla L. 4 gennaio 1968, n.15.

4. L'agevolazione si applica per tre periodi di imposta, a partire dal momento dell'accatastamento della costruzione, considerandosi per periodo di imposta intero la frazione di quello in cui la costruzione è stata accatastata, e fino al momento della sua vendita o della perdita dei requisiti di cui al comma 2. In tale ultimo caso l'agevolazione non si applica relativamente all'intero periodo di imposta in cui tali requisiti vengono perduti.

### **Art. 15**<sup>37</sup>

#### *Riduzione dell'imposta per i fabbricati divenuti fatiscanti*

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si applica una riduzione dell'imposta come determinata dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

2. L'esistenza, per l'immobile per il quale si chiede la riduzione dell'imposta, delle caratteristiche di fatiscenza, può essere dichiarata dal contribuente mediante:

a) presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n.15;

---

<sup>37</sup> Essendo la materia della fatiscenza degli immobili oggetto di interesse in questo Ente, si è ritenuto opportuno, anche al fine di evitare l'insorgere di possibile contenzioso, disciplinare la materia in esame. E' evidente che le caratteristiche di fatiscenza richiamate possono variare da Comune a Comune secondo l'assetto del territorio, con particolare riferimento, ad esempio, ai vincoli normativi sia dell'Ente (piano regolatore, ecc.), sia ai vincoli di legge o regolamenti statali, regionali o provinciali cui sono preposti tali Enti (vincoli idrogeologici, sismici, legge 1497/39, legge 1089/39, ecc.).



b) mediante presentazione di apposita perizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Nei casi previsti dal comma precedente l'Ufficio Tributi può provvedere a verificare, mediante sopralluoghi e perizie, l'effettiva inagibilità o inabitabilità del fabbricato. La dimostrata impossibilità dell'Ente ad accedere al fabbricato ai fini della verifica dell'effettiva inagibilità o inabitabilità del fabbricato comportano la perdita del diritto alla riduzione dell'imposta. Inoltre tale diritto, alla riduzione dell'imposta, viene a cessare, ove si ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, e non si ottemperi al ripristino almeno delle condizioni minime di sicurezza come da ordinanza sindacale.

4. Il contribuente può altresì richiedere che la fatiscenza del fabbricato venga determinata mediante sopralluogo di tecnici dell'ufficio comunale. In tal caso la perizia è gratuita ed il Comune ha diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute dall'Amministrazione Comunale per l'effettuazione della perizia che vengono quantificate con Determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria in via forfettaria e predeterminata per tutte le tipologie di perizie.

5. La domanda di cui al comma precedente, redatta in carta semplice, deve contenere:

a) se trattasi di soggetto passivo persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o del domicilio nonché del codice fiscale del soggetto passivo;

b) se trattasi di soggetto passivo diverso da persona fisica, l'indicazione della ragione sociale dell'ente, della sede legale, del codice fiscale, nonché delle generalità, della residenza o domicilio del suo rappresentante legale nonché del codice fiscale di quest'ultimo;

c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto, in mancanza dei quali non si dà comunque luogo a procedere alla richiesta;

e) la ricevuta del pagamento dei costi vivi della perizia quantificati con la Determinazione di cui al comma precedente.

6. La fatiscenza viene stabilita con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico.

7. La riduzione d'imposta di cui all'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è cumulabile con l'applicazione dell'aliquota agevolata relativa immobili oggetto di



lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

**Art. 15 Bis**<sup>38</sup>

*Applicazione dell'aliquota ridotta a favore dei nuclei familiari con un disabile ai sensi della Legge 104/92*

- 1) Per i nuclei familiari composti da una sola persona disabile ai sensi della Legge n. 104/92, viene prevista l'esenzione totale dell'imposta comunale immobili limitatamente all'abitazione dove la persona ha stabilito la propria residenza anagrafica.
- 2) Per i nuclei familiari composti da due o più componenti nei quali sia presente almeno una persona disabile ai sensi della Legge n. 104/92, viene prevista una riduzione pari al 60% dell'imposta comunale immobili dovuta limitatamente all'abitazione dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica.
- 3) Detta agevolazione è condizionata alla presentazione della relativa domanda entro il termine del 30 Settembre dell'anno in cui si avvale della riduzione/esenzione. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni.

---

<sup>38</sup> Articolo inserito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007



## CAPO VI

### MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA<sup>39</sup>

#### Art. 16

##### *Presentazione della dichiarazione ICI*

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili o i modelli semplificati di cui al successivo art. 17 e versano l'imposta medesima secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 504 nonché di eventuali altre disposizioni vigenti, salvo quanto previsto nel presente Regolamento.

#### Art. 17<sup>40</sup>

##### *Modalità di presentazione della dichiarazione ICI*

1. I contribuenti possono presentare la dichiarazione relativa all'Imposta comunale sugli Immobili mediante i modelli ministeriali di presentazione della dichiarazione e seguendo le specifiche istruzioni ministeriali approvate annualmente ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

---

<sup>39</sup> *La normativa relativa agli adempimenti strumentali del contribuente e alle modalità di accertamento e liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio è quella che rappresenta il maggiore interesse in quanto in essa è possibile la piena esplicazione dell'autonomia dell'Ente in materia tributaria. In tale parte si è cercato di dare particolare attenzione alla semplificazione dei rapporti con i contribuenti*

<sup>40</sup> *Il sistema di dichiarazione previsto dal Regolamento offre ai contribuenti differenti possibilità di scelta:*

- a) presentare la dichiarazione d'imposta prevista dalla legge e i cui modelli sono approvati annualmente;*
- b) presentare una apposita comunicazione redatta su modello semplificato approvato dalla Giunta Comunale;*
- c) presentare la dichiarazione direttamente allo sportello tributi o anche per via telematica nel momento in cui ciò sarà possibile.*

*Tali modalità semplificate di presentazione della dichiarazione costituiscono il preludio alla graduale soppressione di tale obbligo che si avrà nel momento in cui il completo allineamento delle banche dati del Ministero delle finanze e degli Enti locali, nonché il passaggio della gestione del catasto agli enti locali previsto dalla Legge Bassanini ter, consentiranno l'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, che rimarrà necessaria esclusivamente per coloro che vorranno godere di specifici benefici. Particolarmente importante si presenta la possibilità di presentare la dichiarazione ICI presso lo sportello dell'Ufficio Tributi: tale possibilità comporta vantaggi sia per l'utente: che ha l'occasione per definire tutta la posizione tributaria, anche agli effetti di altre imposte, con la sicurezza di non aver commesso errori, sia dell'Ufficio, che pur appesantendo il lavoro di sportello, di fatto consegue l'immediata liquidazione dell'imposta e provvede immediatamente alla correzione di eventuali errori commessi dal contribuente. E' stata inoltre prevista la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i soggetti che provvedono alla gestione dei rapporti fiscali dei contribuenti e con i notai al fine di evitare completamente ai contribuenti l'onere di presentazione della dichiarazione ICI.*



2. La Giunta Municipale può, entro il 30 aprile di ogni anno, con proprio atto deliberativo, approvare le seguenti differenti modalità di dichiarazione dell'imposta comunale sugli immobili che i contribuenti possono utilizzare alternativamente alla modalità prevista nel comma precedente:

a) mediante appositi modelli semplificati, disponibili presso gli uffici comunali, tramite sistemi informatici o telematici, o con ulteriori differenti sistemi specificati con lo stesso atto deliberativo compatibili con le possibilità di elaborazione tecnica ed informatica dell'Ufficio Tributi;

b) tramite apposita <sup>41</sup> dichiarazione in carta libera da parte dello stesso contribuente, purché essa contenga tutti gli elementi previsti dal modello di cui alla precedente lett. a);

c) direttamente presso lo sportello Tributi dell'Ente, presentando all'addetto tutte le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione nonché ogni apposita documentazione che lo stesso contribuente ritiene opportuno presentare. In tal caso l'addetto rilascia copia del modello di presentazione della dichiarazione di cui alla precedente lettera a) come prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione stessa;

d) direttamente in via telematica, tramite rete Internet o altro strumento idoneo, prevedendo adeguati mezzi di prova a favore del contribuente riguardo l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

3. Dette modalità si considerano in ogni caso modalità alternative di presentazione della dichiarazione a tutti gli effetti di legge e del presente Regolamento.

4. La Determinazione del Funzionario Responsabile provvede a rendere ogni anno pubbliche, con gli opportuni mezzi di informazione, le differenti modalità di presentazione della dichiarazione stabilite dalla Giunta Municipale.

5. La Giunta Comunale può inoltre, con proprio atto deliberativo, prevedere la stipula di apposite convenzioni per la raccolta delle dichiarazioni attraverso specifici soggetti.

6. Tali convenzioni possono essere stipulate con:

a) gli iscritti al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del Lavoro, anche per il tramite degli ordini stessi;

b) i Centri di Assistenza Fiscale per imprese e per i lavoratori autonomi, per i lavoratori dipendenti ed i pensionati;



c) gli iscritti ai Distretti notarili.

7. Dette convenzioni possono stabilire particolari modalità tecniche di presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti per conto dei loro assistiti, con termini anche difformi rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, con esclusione in ogni caso dei termini per il versamento dell'imposta. In tal caso la data di presentazione della dichiarazione d'imposta ai medesimi soggetti costituisce data di presentazione della dichiarazione del contribuente all'Ufficio.

8. In pendenza del termine di presentazione della dichiarazione il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi provvede ad offrire, negli orari d'ufficio stabiliti, allo svolgimento di un apposito servizio di consulenza al cittadino volto all'assistenza nella presentazione della dichiarazione, nel versamento dell'imposta e in ogni altro adempimento connesso all'applicazione del tributo.

### **Art. 18**<sup>42</sup>

#### *Rettifica da parte del contribuente delle dichiarazioni presentate*

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente con dati errati o mancanti, ad esclusione della mancata indicazione di cespiti tassabili, l'Ufficio Tributi, prima dell'applicazione della sanzioni di legge, provvede ad invitare il contribuente a rettificarli nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'invio da parte del contribuente dei dati rettificati preclude all'Ufficio Tributi l'applicazione delle sanzioni previste per infedeltà della dichiarazione e per violazioni di carattere formale. La mancata risposta da parte del contribuente rende applicabile la sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Nel caso di stipula di convenzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, la richiesta di rettifica viene inviata ai soggetti che hanno provveduto a presentare la dichiarazione.

---

<sup>41</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>42</sup> *Con la presente disposizione si tende essenzialmente ad evitare l'insorgere di problemi in sede di liquidazione delle dichiarazioni a seguito di verifiche che riscontrino l'esistenza di errori di carattere formale commessi dal contribuente. In tal caso viene proposta una procedura con la quale il contribuente è preventivamente avvertito dell'errore con conseguente richiesta di rettifica del medesimo. Tale procedura formalizza una prassi che viene già spesso utilizzata dall'Ufficio Tributi e vuole costituire un punto di partenza per un sensibile miglioramento dei rapporti tra l'Ufficio Tributi dell'Ente ed il contribuente*



3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle dichiarazioni il cui termine di presentazione decorre a partire dal 1° gennaio 1999.

### **Art. 19**<sup>43</sup>

#### *Termini di presentazione della dichiarazione*

1. La dichiarazione d'imposta può essere presentata dal momento in cui si verifica la variazione che dà luogo al sorgere dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi della legislazione vigente al 30 settembre dell'anno successivo.

2. Per gli eredi del contribuente il termine di cui al comma 1 è differito al 31 dicembre dell'anno successivo.<sup>44</sup> Nel caso di eredità giacente di obblighi di dichiarazione e pagamento possono essere assolti, in luogo degli eredi dal curatore dell'eredità in proprio nome, senza che da ciò derivi per lo stesso responsabilità patrimoniale in caso di omesso o insufficiente pagamento di imposta; lo stesso curatore provvede a dare comunicazione in carta semplice all'ufficio tributi.

3. La Giunta Municipale può, con propria delibera, prorogare i termini di cui ai commi 1 e 2 per non più di 6 mesi a favore di soggetti determinati qualora ciò sia opportuno per particolari esigenze di carattere sociale adeguatamente motivate. A tal fine la delibera deve essere corredata da apposita relazione del Responsabile dei Servizi Sociali che attesti l'esistenza di gravi e comprovati problemi di carattere sociale a carico del soggetto passivo.

### **Art. 20**<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Si è ritenuto opportuno spostare al 30 settembre il termine ordinario di presentazione della dichiarazione al fine di non "ingolfare" i contribuenti normalmente alle prese, nel mese di giugno, con una pluralità di adempimenti in materia di imposte erariali (IRPEF, IRPEG, IVA, IRAP ecc.). Il termine suddetto non può in ogni caso andare oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al fine di permettere in futuro all'Ufficio Tributi di inviare direttamente presso l'abitazione del contribuente il bollettino ICI con gli importi predeterminati. E' tuttavia possibile che il termine di presentazione della dichiarazione sia in futuro soggetto a revisione nel momento in cui si provvederà all'invio dei bollettini prestampati dei contribuenti direttamente presso i propri domicili. La norma prevede inoltre specifiche e determinate deroghe relativamente ai termini di versamento delle imposte relativamente a specifiche situazioni di carattere sociale.

<sup>44</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>45</sup> La disposizione non innova sostanzialmente quanto già previsto dalla legge, ma dà già adesso la possibilità, i cui presupposti tecnici devono essere valutati dall'Amministrazione con apposita deliberazione, al fine di consentire l'adozione di strumenti di pagamento più sofisticati. La materia della modalità di effettuazione dei versamenti può essere oggetto di ampia deroga da parte del Consiglio Comunale, potendosi ben determinare modalità di versamento dell'imposta alternative a quella del versamento anche tramite posta al concessionario della riscossione (SERIT). L'Ufficio



### Modalità di versamento dell'imposta

1. L'imposta viene versata nei termini e con le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, salvo quanto previsto nei commi successivi. <sup>46</sup>**L'imposta può essere versata utilizzando anche il Modello F24.**

2. La Giunta Municipale può, tramite propria deliberazione, fissare modalità alternative o sostitutive di versamento dell'imposta rispetto a quelle previste nel comma precedente. Con detta deliberazione la Giunta Municipale può, in particolare:

a) prevedere che il contribuente possa versare l'imposta direttamente presso la tesoreria comunale tramite bollettino di C/C postale;

b) prevedere che il contribuente possa versare l'imposta direttamente in contanti allo sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi di cui al successivo art. 43;

c) prevedere forme di pagamento dell'imposta tramite mezzi elettronici di pagamento, carte di credito e di debito e strumenti affini, con afflusso degli importi dei versamenti direttamente presso il tesoriere comunale;

d) prevedere l'adeguamento dei sistemi di pagamento a disposizioni normative future, stessa materia dettate anche con riferimento alle imposte erariali.

2. Rimangono in ogni caso inalterati i termini per il pagamento previsti dalla legge, salvo il disposto dell'articolo successivo.

3. <sup>47</sup>Per gli immobili compresi negli attivi di procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa si applicano, relativamente ai versamenti, le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

### **Art. 21**<sup>48</sup>

*Tributi, dopo attenta riflessione, ha ritenuto opportuno soprassedere per ora alla eliminazione del versamento presso il concessionario (il cui trattamento dei versamenti rappresenta un costo rilevante per l'Ente), in quanto la modifica delle modalità di versamento influisce in maniera rilevante sulle abitudini dei contribuenti per la stragrande maggioranza dei quali il versamento dell'imposta costituisce, oltre al calcolo della medesima, l'unico adempimento concreto che deve essere effettuato. Nel prossimo futuro, a seguito della definizione della riforma del servizio di riscossione dei tributi, attualmente in itinere, questo Consiglio potrà meglio valutare le soluzioni alternative al versamento dell'imposta tramite concessionario, potendo anche basarsi su nuove soluzioni sulla possibilità dell'invio direttamente al contribuente di un bollettino prestampato, con conseguente versamento dell'imposta direttamente al tesoriere*

<sup>46</sup> Periodo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007

<sup>47</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

*Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta*

1. La Giunta Municipale, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire, con proprio provvedimento motivato:

a) il differimento dei termini di pagamento dell'imposta per non più di 6 mesi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 19;

b) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

**Art. 22**<sup>49</sup>*Versamenti effettuati da parte di un unico contitolare dell'immobile*

1. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per il periodo di imposta di riferimento.

---

<sup>48</sup> *Similmente a quanto previsto per la proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni, questo articolo dà una possibilità di proroga dei versamenti dell'imposta a favore di soggetti per i quali si verifichino particolari situazioni di disagio sociale o nel caso di calamità naturali di consistente entità.*

<sup>49</sup> *La norma ha lo scopo essenziale di rendere possibile il versamento dell'imposta da parte di un unico contribuente anche in rappresentanza degli altri contribuenti senza che tale comportamento possa essere sanzionato, purché il versamento vada a coprire l'intera imposta dovuta per lo specifico immobile. Tale disposizione, peraltro attesa dai contribuenti, ha essenzialmente lo scopo di non penalizzare coloro che, pur non attenendosi strettamente alle previsioni di legge, versino in ogni caso l'imposta per l'intero tramite un altro dei contitolari dell'immobile.*



## CAPO VII

### RIMBORSI

#### Art. 23

##### *Istanza di rimborso*

1. Il soggetto passivo che ha pagato, per un determinato periodo di imposta, una imposta maggiore di quella dovuta, può chiederne il rimborso ai sensi e con le facoltà previste dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Alla domanda il contribuente allega ogni documentazione giustificativa del credito che ritiene opportuno allegare, nonché comunica l'eventuale opzione di cui al comma 2 del suddetto art. 13. Tutta la documentazione può essere presentata in fotocopia, tuttavia l'Ufficio Tributi, qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dell'espletamento della pratica, può richiedere che venga presentata la documentazione in originale, nonché ogni ulteriore notizia utile per una celere erogazione del rimborso. All'uopo, l'Ufficio Tributi può invitare il contribuente a presentare la domanda di rimborso su specifici modelli contenenti la richiesta di tutti gli elementi utili per una celere istruttoria della pratica. La domanda di cui al presente comma può essere presentata cumulativamente anche per rimborsi relativi a più periodi di imposta.

2. L'Ufficio Tributi istruisce la pratica e provvede a notificare al contribuente, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, l'esito della domanda di rimborso e provvede contestualmente al rimborso al contribuente delle somme eventualmente dovute, ivi compresi gli interessi.

3. Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà dell'Ufficio Tributi, non sia possibile procedere alla istruttoria della domanda di rimborso nei tempi previsti dai commi precedenti, l'Ufficio Tributi ne dà pronta comunicazione al contribuente, indicando il motivo del ritardo ed il termine previsto entro il quale si potrà procedere al completamento dell'istruttoria ed alla eventuale erogazione del rimborso.

4. Le presenti disposizioni si applicano alle domande di rimborso presentate a partire dal 1° gennaio 1999, anche se relative a periodi di imposta precedenti. Per le domande già presentate a tale data l'Ufficio Tributi provvede alla liquidazione dei rimborsi spettanti seguendo l'ordine cronologico di presentazione e provvedendo all'esaurimento delle medesime entro e non oltre il 30 giugno 2000.

**Art. 24**<sup>50</sup>*Rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree*

1. Per le aree divenute inedificabili in relazione a deliberazioni dell'Ente che modificano gli strumenti urbanistici vigenti, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92<sup>51</sup> nonché ai sensi dell'art.4 del presente regolamento e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge quale area fabbricabile.

2. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.

3. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dall'art. 22 del presente Regolamento.

4. Il rimborso può essere richiesto per i cinque periodi d'imposta precedenti quello in cui lo strumento urbanistico che ha dato luogo all'inedificabilità delle aree è stato adottato dal Consiglio Comunale.

**Art. 25**<sup>52</sup>*Rimborsi automatizzati*

---

<sup>50</sup> *La disposizione in esame attribuisce al contribuente la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta pagata in relazione ad aree edificabili per le quali sia sopravvenuta l'inedificabilità a seguito di provvedimenti del Consiglio Comunale che ne hanno mutato la destinazione urbanistica. Poiché la scelta di rendere inedificabili le aree risponde essenzialmente all'instaurazione di vincoli di carattere pubblicistico, si è ritenuto opportuno disciplinare la fattispecie prevedendo la possibilità di rimborso per i cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui viene determinato il vincolo.*

<sup>51</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>52</sup> *L'articolo in esame dà la possibilità all'Ufficio Tributi di provvedere all'emissione di rimborsi automatizzati in tutti i casi in cui la debenza del rimborso sia riscontrabile attraverso procedure automatiche informatizzate, senza quindi che il contribuente abbia provveduto a produrre specifica istanza. L'adozione di tale procedura, che entrerà a regime in questo Ente a partire dal 2001, postula ovviamente il perfezionamento della banca dati tributaria in possesso dell'Ente nonché l'adozione di procedure informatiche che permettano all'Ente di lavorare direttamente, e non tramite terzi, i dati risultanti dalle dichiarazioni.*



1. L'Ufficio Tributi provvede all'emissione di rimborsi automatizzati in sede di liquidazione dell'imposta.

2. Il provvedimento di rimborso avviene per il tramite di apposita Determinazione del Funzionario Responsabile che approva gli elenchi riepilogativi dei soggetti aventi diritto al rimborso e dispone l'erogazione dei medesimi.

3. Il rimborso automatizzato avviene entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'indebito versamento. Del provvedimento di rimborso è data notizia al contribuente.

4. L'Ufficio Tributi, prima di provvedere all'emissione del provvedimento di rimborso, ha comunque diritto di richiedere al contribuente informazioni in ordine allo stato del proprio patrimonio mobiliare nel Comune di Colli del Tronto, al fine esclusivo di accertare l'effettiva debenza del rimborso medesimo.

#### **Art. 26**<sup>53</sup>

##### *Termine di presentazione delle domande di rimborso*

1. Le domande di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili devono essere presentate entro il 31 dicembre del quinto periodo di imposta successivo a quello in cui l'imposta è stata pagata, o, se pagata posteriormente, avrebbe dovuto essere pagata.

2. Per i periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento le domande di rimborso possono essere presentate fino a quando sono pendenti i termini per l'accertamento dei medesimi periodi di imposta.

---

<sup>53</sup> *In materia di termini per la presentazione delle domande di rimborso si è ritenuto opportuno proporre l'innovazione della disciplina vigente, stabilendo un evidente principio di civiltà, cioè che il contribuente ha la facoltà di richiedere a rimborso somme erroneamente versate e non dovute negli stessi termini in cui lo stesso può essere accertato per il mancato pagamento di somme dovute: in passato la situazione era invece asimmetrica, trovandosi il contribuente in una situazione di svantaggio in base alla quale aveva a disposizione, per le richieste di rimborso, un tempo minore di quello che il comune aveva a disposizione per effettuare verifiche e controlli. Con la disposizione proposta la situazione viene riequilibrata, anche con riferimento a periodi di imposta pregressi, per i quali, in base alla disposizione proposta, vengono riaperti i termini di presentazione della dichiarazione. Un termine più breve viene proposto esclusivamente per il rimborso dovuto sulla base di una sopravvenuta dichiarazione di inedificabilità delle aree, in quanto in tale situazione il contribuente è normalmente a conoscenza della sopravvenuta inedificabilità e fissare un termine più lungo avrebbe avuto unicamente l'effetto di trascinare per un eccessivo numero di anni la pendenza dei rapporti.*



3. Le domande di rimborso per sopravvenuta inedificabilità delle aree di cui al precedente art. 24 possono essere presentate entro il 31 dicembre del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato adottato lo strumento urbanistico che ha reso l'area inedificabile, in relazione ai periodi di imposta menzionati nel comma 4 dello stesso art. 24.

### **Art. 27**<sup>54</sup>

#### *Riscossione coattiva*

1. Il Comune di Colli del Tronto provvede alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili in base alle disposizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, salvo il disposto del presente regolamento.
2. **<sup>55</sup>Il titolo esecutivo deve essere notificato entro il termine perentorio del 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.**

### **Art. 28**<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Per le stesse ragioni evidenziate in seguito di commento alle disposizioni relative ai versamenti delle imposte (riforma della riscossione esattoriale in corso) nulla viene sostanzialmente innovato rispetto alle disposizioni vigenti. Anche in questo caso, si ritiene opportuno portare all'attenzione del Consiglio comunale la proposta di eventuali modifiche regolamentari in seguito alla definizione di un più corretto quadro normativo in materia di riscossione spontanea e coattiva dei tributi*

<sup>55</sup> *Comma inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007*

<sup>56</sup> *La materia della sospensione della riscossione in pendenza di giudizio è sempre stata di particolare delicatezza, attese le due contrastanti esigenze che la animano:*

*a) da un lato, la necessità di non penalizzare il contribuente imponendogli il pagamento di una imposta che in seguito potrebbe risultare non dovuta;*

*b) dall'altro, quello di non permettere la paralisi della riscossione dell'imposta dietro la semplice presentazione, spesso effettuata per motivi meramente dilatori, di un ricorso, come peraltro si è avuto modo di sperimentare in passato relativamente alla riscossione di alcune imposte erariali.*

*L'unica soluzione che è apparsa praticabile è stata quella di lasciare tale decisione alla discrezionalità del funzionario, il quale può meglio valutare caso per caso la opportunità o meno di procedere all'iscrizione a ruolo dell'imposta in pendenza di giudizio, anche al fine di evitare la creazione di una notevole mole di contenzioso che finisce per appesantire il lavoro di ufficio. Tale soluzione, che è già stata informalmente praticata, in determinati casi, dall'Ufficio Tributi dell'Ente, ha dato buoni risultati, ben potendo il funzionario responsabile distinguere quando un ricorso viene presentato per motivi essenzialmente dilatori dal caso in cui il contribuente adduce valide ragioni che potrebbero essere accettate dalla Commissione Tributaria. La validità della soluzione è anche indirettamente confermata dal numero relativamente basso di ricorsi che vengono gestiti attualmente dall'Ufficio Tributi dell'Ente in relazione al numero di accertamenti emessi. Peraltro, la norma contenuta nel comma 4 dell'articolo proposto, che obbliga l'Ente alla restituzione delle imposte indebitamente percepite a seguito di sentenze, anche provvisorie, delle commissioni tributarie, costituisce un ulteriore freno ad incaute iscrizioni a ruolo da parte dell'Ente. Va infine sottolineato come, in ogni caso, restano valide tutte le*



### *Sospensione della riscossione coattiva in pendenza di giudizio*

1. Il Responsabile del Servizio Ragioneria, sentito il Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Ente, può, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sospendere la riscossione coattiva dell'imposta in pendenza di giudizio nei seguenti casi:

a) quando il contribuente propone all'Ente la conciliazione giudiziale della controversia ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. In tal caso, la riscossione è sospesa sino al momento in cui la procedura di conciliazione giudiziale viene definita o, in alternativa, fino al momento in cui l'Ufficio Tributi comunica al contribuente il diniego alla procedura di conciliazione giudiziale;

b) quando, in relazione allo stato della procedura di contenzioso, ed anche con riferimento a giudicati, pur provvisori, noti in relazione alla medesima casistica, sussistono fondati motivi di incertezza sulle ragioni delle parti, tali da consigliare l'attesa dell'esito del giudizio definitivo, noto anche in relazione a controversie relative alla medesima materia decise dalla suprema Corte di Cassazione;

c) quando, in relazione alla presentazione di specifici provvedimenti legislativi o disegni di legge, sia nota la possibilità anche futura, per i contribuenti, di provvedere a definizioni agevolate delle pendenze tributarie;

d) in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno in relazione alla personalità del trasgressore, al pericolo per la successiva riscossione e all'oggetto dedotto in giudizio dal ricorrente.

2. In ogni caso, anche la verificarsi degli eventi sopra descritti, la sospensione della riscossione rimane una mera facoltà del Responsabile del Servizio Ragioneria.

3. Il Responsabile del Servizio Ragioneria sospende in ogni caso la riscossione coattiva delle somme quando sussista un giudicato, anche provvisorio, sfavorevole all'Ente, provvedendo anche, se del caso, al discarico amministrativo delle somme già iscritte a ruolo. Nel caso in cui le somme siano state già pagate, il Responsabile del Servizio Ragioneria provvede all'emanazione

---

*tutele giurisdizionali contro le iscrizioni a ruolo, ivi comprese le sospensioni cautelari ordinate dal giudice tributario, previste dalle leggi vigenti. Il Responsabile deve comunque sospendere l'esecuzione coattiva e provvedere all'eventuale rimborso delle somme percepite, pur in assenza di giudicato definitivo, quando il comune si trovi soccombente in qualcuno degli stati del giudizio. Si è infine voluto porre un rimedio alla riscossione delle c.d. "somme minime", prendendo anche in questo caso a base le medesime disposizioni in materia di imposte erariali, e prevedendo che non si procede a riscossione quando le somme dovute dal contribuente, al lordo di eventuali riduzioni delle sanzioni comminate, non eccedono le L.20.000.*



del provvedimento di rimborso entro 90 giorni dalla decisione della Commissione Tributaria, pur in presenza di appello o di ricorso per Cassazione da parte dello stesso Ente.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche in relazione ai giudizi pendenti in materia di Imposta comunale sugli Immobili alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

5. Non sia dà in ogni caso luogo a liquidazione o accertamento dell'imposta quando le somme dovute, inclusi gli interessi e le sanzioni calcolate senza la previsione delle riduzioni per adesione del contribuente, non eccedono le L.40.000.



## CAPO VIII

### <sup>57</sup>~~LIQUIDAZIONE~~, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

#### Art. 29

*Programmazione dell'attività annuale di liquidazione dell'imposta*

**Abrogato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007**

#### Art. 30<sup>58</sup>

*Programmazione annuale e pluriennale dell'attività di accertamento  
dell'Imposta Comunale sugli Immobili*

1. La Giunta Comunale provvede, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, effettuato ai sensi del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, alla definizione del programma annuale di ~~liquidazione~~ ed accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili da assegnare all'Ufficio Tributi dell'Ente. Contestualmente, la Giunta municipale determina le linee generali di pianificazione dell'attività di ~~liquidazione~~ ed accertamento dell'ICI con riferimento all'intero triennio preso in considerazione dal bilancio pluriennale di previsione. Sia la programmazione annuale dell'attività che quella pluriennale devono avvenire in aderenza con i contenuti della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale e pluriennale di previsione, e devono in ogni caso garantire in via previsionale l'ammontare del gettito previsto nei suddetti documenti contabili.

2. Il Funzionario Responsabile, mediante la propria attestazione di regolarità tecnica della suddetta delibera, esprime il proprio motivato parere favorevole in ordine al previsto raggiungimento, attraverso l'attività di ~~liquidazione~~ ed accertamento dell'imposta prevista dalla delibera medesima, degli obiettivi finanziari previsti nei suddetti documenti contabili.

3. La delibera che eventualmente determini le categorie di soggetti o di oggetti da sottoporre ad accertamento non deve in ogni caso avere a riferimento un periodo di imposta in corso o futuro<sup>59</sup> rispetto all'anno di effettuazione delle operazioni di accertamento.

---

<sup>57</sup> Parola eliminata con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007

<sup>58</sup> La parola "Liquidazione" è stata eliminata all'interno dell'Art. 30 con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007



4. La suddetta delibera può essere sostituita dalla delibera di Giunta municipale relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, purché il suddetto piano esecutivo contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo per la corretta definizione dell'attività di accertamento.

5. Nella definizione degli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungersi nell'attività di ~~liquidazione ed~~ accertamento dell'ICI la Giunta Municipale può:

~~<sup>60</sup> a) prevedere la limitazione dell'attività di liquidazione dell'imposta ad alcune categorie di immobili o di proprietari di immobili, da individuarsi seguendo, per quanto possibile, criteri temporali di rotazione;~~

b) prevedere l'identificazione dell'attività di accertamento facendo riferimento:

- a controlli da effettuarsi su porzioni limitate di territorio, anche con riferimento alla identificazione della congruità e coerenza dei valori catastali degli immobili insistenti su quel territorio rispetto ai valori registrati al resto del territorio comunale;

- a controlli da effettuarsi su particolari categorie di soggetti possessori di immobili, con criteri di rotazione, al fine di identificare potenziali aree di evasione ed elusione di imposta;

- a controlli da effettuarsi sulla effettiva corrispondenza tra la classificazione, ai fini catastali, degli immobili o di particolari categorie di immobili, e la loro destinazione d'uso, anche con riferimento alle risultanze di pratiche di definizione agevolata o non agevolata di violazioni in materia edilizia, o di pratiche di rilascio di licenze ed autorizzazioni di natura commerciale, nonché alle risultanze di altri elementi di indagine desumibili da dati in possesso dell'Ente;

- a controlli da effettuarsi sull'effettiva esistenza delle condizioni, per i contribuenti, per la legittima usufruzione di detrazioni, esenzioni, abbattimenti o modalità agevolate di determinazione dell'imposta, sia previste dalla legislazione vigente che da autonomi atti dell'ente comunale;

- a controlli da effettuarsi sulla corretta dichiarazione, da parte dei soggetti passivi, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, con particolare riferimento alla corretta determinazione del valore imponibile dei suddetti immobili;

<sup>59</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>60</sup> Punto A eliminato con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007



c) identificare autonomamente ulteriori tipologie di attività di accertamento, eseguibili anche in conseguenza di sopravvenute modifiche normative, purché coerenti e rispettose dei vincoli di bilancio e di previsione inseriti nei documenti contabili.

6. In mancanza della suddetta deliberazione della Giunta Municipale, i criteri di accertamento dell'imposta sono determinati con Determinazione del Responsabile del Servizio Ragioneria, seguendo, in quanto applicabili, i criteri fissati nei commi precedenti.

7. Sono fatte salve le deliberazioni della Giunta Municipale già emanate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che dettano criteri e modalità di esecuzione delle operazioni di ~~liquidazione e di~~ accertamento dell'Imposta Comunale sugli immobili.

8. Per quanto non previsto e diversamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano, in materia di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le disposizioni di legge vigenti .

### **Art. 31**<sup>61</sup>

#### *Decadenza dell'azione di ~~liquidazione ed~~*

#### *accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili*

**1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati , a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.**

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica per i periodi di imposta 1999 e successivi.

3. Per i periodi d'imposta antecedenti al 1999 si applicano i termini di liquidazione ed accertamento previsti dalle disposizioni vigenti o future.

---

<sup>61</sup> *Comma 1 sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007*



## CAPO IX

### ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA IN MATERIA

#### DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI<sup>62</sup>

#### Art. 32

##### *Esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente*

1. L'Ufficio Tributi dell'Ente esercita il potere di autotutela in tutti i casi in cui, nell'esercizio della propria attività, lo stesso compia atti illegittimi.

#### Art. 33

##### *Organo competente per l'esercizio del potere di autotutela*

1. L'esercizio del potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione spetta al funzionario <sup>63</sup>responsabile che ha emanato l'atto illegittimo o, in caso di grave inerzia, al <sup>64</sup>Segretario Comunale dell'ente

#### Art. 34<sup>65</sup>

##### *Ipotesi di annullamento di ufficio o di rinuncia all'imposizione*

---

<sup>62</sup> La parte del regolamento relativa all'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente in materia di ICI è sostanzialmente mutuato dal D.M. 11 febbraio 1997, n.37, con il quale è stato dettato il regolamento recante norme per l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria centrale, che ha già dato buoni risultati in sede di applicazione a livello nazionale. Tali disposizioni venivano di fatto già applicate dall'ufficio Tributi del Comune, ed esse quindi sono state riportate adattandole alla situazione dell'Ente locale nel presente schema di Regolamento, chiarendo i limiti al potere di autotutela (peraltro assai ampi) ed i diritti del contribuente in sede di esercizio di detto potere. Il recepimento della normativa in materia di autotutela all'interno del presente regolamento si presenta quindi particolarmente importante, considerando che l'istituto non è ancora diffusamente conosciuto dal pubblico, che a volte presenta ricorso in commissione tributaria in relazione a questioni che potrebbero essere risolte direttamente tramite il colloquio con l'ufficio e con la presentazione di una semplice istanza in carta semplice

<sup>63</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>64</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>65</sup> L'elenco dei motivi per i quali è previsto l'esercizio del potere di autotutela è stato ampliato rispetto all'elenco previsto dal regolamento ministeriale, aggiungendovi il caso in cui l'errore nell'atto sia dimostrabile sulla base di un evidente errore da parte dell'Ufficio nell'interpretazione della norma tributaria.



1. L'Ufficio Tributi può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, sia per autonoma iniziativa che in presenza di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore nel presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente conoscibile dall'Amministrazione;
- i) errore evidente nell'interpretazione della norma tributaria, eventualmente desumibile anche da sentenze delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione favorevoli al contribuente

2. Non si procede ad annullamento di ufficio, o alla rinuncia ad imposizione, per motivi per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune di Colli del Tronto.

### **Art. 35**<sup>66</sup>

#### *Istanza da parte del contribuente*

---

<sup>66</sup> *La procedura dettata nell'articolo relativa all'esercizio del potere di autotutela su istanza di parte (che costituisce la stragrande maggioranza dei casi di esercizio del potere di autotutela) ricalca essenzialmente la procedura adottata attualmente in via informale dall'Ufficio Tributi del Comune, che ha dato complessivamente buoni risultati. Non si è ritenuto opportuno prevedere la sospensione dei termini per il ricorso in Commissione tributaria in caso di istanza di autotutela, sia perché è dubbia la possibilità di poter incidere in via regolamentare su una normativa, quale quella di natura giurisdizionale, non direttamente connessa al tema trattato nel presente regolamento, sia perché si è potuto osservare come, nella pratica, i contribuenti presentano istanze ed hanno risposte quasi sempre in termini utili per evitare il ricorso in commissione tributaria. In ogni caso, nell'articolo successivo, è stabilito il principio che il contribuente che ha presentato istanza ha diritto ad una risposta pur avendo presentato il ricorso e che, in caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio Tributi provvede, unitamente all'invio della risposta, alla rinuncia al contenzioso presso la competente commissione tributaria.*



1. Il contribuente che ritiene che l'atto emanato nei suoi confronti sia illegittimo, può richiederne l'annullamento sia presentando apposita istanza in carta semplice presso l'Ufficio Tributi dell'Ente, sia verbalmente presso lo sportello dell'Ufficio Tributi, nel qual caso viene redatto processo verbale delle dichiarazioni in presenza di un addetto. Il contribuente può allegare all'istanza ogni documentazione che ritiene utile ai fini del sostenimento delle proprie ragioni.

2. L'Ufficio Tributi può invitare il contribuente a presentare eventuale documentazione in suo possesso a sostegno delle proprie ragioni. La richiesta può essere fatta anche in deroga alle disposizioni dell'art. 42, nell'interesse del contribuente, qualora i documenti non siano celermente reperibili in tempo utile per poter dare una adeguata risposta al contribuente medesimo.

### **Art. 36**

#### *Risposte al contribuente e criteri di priorità*

1. Il contribuente ha diritto ad una risposta scritta alla sua richiesta di esercizio, da parte dell'Ente, del proprio potere di autotutela, contenente la decisione adeguatamente motivata dall'Ufficio Tributi in merito all'istanza presentata. La risposta scritta deve essere fornita, nei limiti delle possibilità dell'ufficio,<sup>67</sup> nella presenza di istanza presentata dal contribuente almeno trenta giorni prima rispetto alla scadenza dei termini per ricorso contro l'atto della complessità della pratica e della tempestività della richiesta dell'esercizio del potere di autotutela da parte del contribuente, in un termine utile tale da permettere al contribuente non soddisfatto di presentare ricorso avanti la Commissione tributaria.<sup>68</sup> In ogni caso l'Ufficio non è obbligato a fornire al contribuente una risposta entro il termine di scadenza per la presentazione del ricorso presso la Commissione Tributaria competente;

2. Qualora, dopo la proposta di ricorso avanti la Commissione Tributaria, l'Ufficio Tributi provveda all'annullamento dell'atto ritenuto illegittimo, il funzionario responsabile né dà comunicazione alla Commissione Tributaria affinché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

---

<sup>67</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999

<sup>68</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999



3. Nell'esercizio del proprio potere di autotutela, l'Ufficio Tributi provvede ad esaminare le istanze dei contribuenti nell'ordine cronologico nel quale vengono presentate. Qualora la mole di lavoro non consenta, seguendo tale criterio, di dare risposte in tempi utili a tutti i contribuenti, l'Ufficio Tributi provvede a dare priorità alle istanze di rilevante interesse generale e, tra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

### **Art.37<sup>69</sup>**

#### *Sospensione degli effetti dell'atto notificato*

Il funzionario responsabile dell'imposta, nei casi ritenuti opportuni può, con la comunicazione di cui al precedente art.36, sospendere gli effetti dell'atto notificato al contribuente onde permettere all'ufficio tributi di meglio valutare il contenuto dell'istanza presentata dal contribuente. In tal caso, dopo aver successivamente comunicato al contribuente, l'esito della richiesta di autotutela l'ufficio tributi provvede alla notifica al contribuente la notifica di un nuovo atto sostitutivo del precedente, eventualmente modificato.

### **Art. 38**

#### *Adempimenti dell'Ufficio Tributi*

Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni, interessi ed oneri accessori relativi ad un singolo atto sia superiore a 5 milioni di lire, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere del Responsabile del Servizio Ragioneria.

### **Art. 39<sup>70</sup>**

---

<sup>69</sup> La norma ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento comunale la possibilità prevista dalla normativa di cui alla L. 19/02/1999, n. 28, di sospendere gli effetti dell'atto notificato nel caso in cui la richiesta di autotutela da parte del contribuente renda necessario un supplemento di istruttoria non possibile in tempi brevi, vuoi per il carico di lavoro dell'Ufficio, vuoi per nel caso, che capita di sovente, in cui la richiesta di autotutela si verifichi a ridosso della scadenza dei termini per il ricorso contro l'atto notificato. Le modifiche successive ha lo scopo di allineare la normativa alle nuove disposizioni di legge

<sup>70</sup> La norma transitoria si è resa necessaria sia perché l'ammontare del contenzioso attualmente pendente presso le commissioni tributarie, mantenendosi in limiti fisiologici, non rende necessaria una nuova revisione delle istanze di annullamento degli atti di accertamento già presentati, sia perché, per le



Le presenti disposizioni si applicano alle istanze presentate ed agli atti emanati a partire dal 1° gennaio 1999. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dall'Ufficio Tributi fino al 31 dicembre 1998.

---

*istanze presentate fino al 31 dicembre 1998, l'Ufficio Tributi di fatto si attiene già alle disposizioni contenute nei presenti articoli.*



## CAPO X

### INTERESSI

#### Art. 40<sup>71</sup>

##### *Modalità di calcolo degli interessi a debito ed a credito dell'Ente*

1. Gli interessi dovuti dal contribuente all'Ente nel caso di pagamento tardivo, ~~liquidazione ed~~ accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili decorrono dal giorno in cui la somma o la maggiore somma risultava dovuta e sono computati:

a) fino al giorno di emissione dell'avviso ~~di liquidazione e~~ di accertamento, nel caso di emissione di detti atti;

b) fino alla scadenza presumibile del pagamento per l'imposta riscossa tramite ruoli.

2. Sono inoltre dovuti all'Esattore o all'Ente gli interessi maturati in seguito a procedure esecutive e fino all'effettivo soddisfacimento del credito, nonché quelli che maturano in pendenza di giudizio. In quest'ultimo caso gli interessi medesimi sono calcolati solo sull'imposta riconosciuta a favore dell'Ente a seguito di giudizio non impugnabile a far data dal giorno in cui la medesima imposta era effettivamente dovuta.

#### Art. 41

##### *Modalità di calcolo degli interessi*

**<sup>71</sup>1. Gli interessi, sia a credito che a debito, decorrenti dal 01 Gennaio 2007, relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, sono calcolati al saggio legale di interesse stabilito dalla legge o da provvedimenti amministrativi, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.**

2. Per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 1998 e per le domande di rimborso presentate a tale data, gli interessi si calcolano secondo le specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

<sup>71</sup> Parola "liquidazione" eliminata con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007

<sup>72</sup> Comma 1 sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 20/03/2007



## CAPO XI

### *DIRITTI DEL CONTRIBUENTE*<sup>73</sup>

#### Art. 42<sup>74</sup>

##### *Diritti generali del contribuente*

1. Nell'ambito dei rapporti che il soggetto passivo intrattiene con il Comune in relazione all'imposta comunale sugli Immobili, questi, oltre ai diritti stabiliti dalle leggi vigenti ed a quelli specificamente stabiliti da articoli del presente Regolamento, possiede i seguenti diritti:

a) diritto alla conoscenza delle motivazioni di qualunque atto emesso dall'Ufficio Tributi dell'Ente, in relazione a qualunque rapporto instaurato tra lo stesso soggetto passivo e l'Amministrazione in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

b) diritto a ricevere, in ogni atto e comunicazione dell'Amministrazione inerente la gestione dell'imposta, il nominativo del dipendente, funzionario responsabile del procedimento;

c) diritto di accedere , sia per richiesta diretta che tramite mezzi informatici o telematici, a tutte le norme comunali in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

d) diritto a ricevere gratuitamente, entro 30 giorni dalla richiesta, copia di qualsiasi atto deliberativo dell'Amministrazione o di determinazione del funzionario responsabile in materia di Imposta Comunale sugli Immobili<sup>75</sup> dietro corresponsione dei relativi diritti in quanto dovuti.

---

<sup>73</sup> Anche la parte relativa ai diritti del contribuente rappresenta uno dei punti più qualificanti del nuovo Regolamento. Lo schema proposto dall'Ufficio Tributi ha lo scopo, più che di enucleare una serie di diritti del contribuente di fortissimo valore astratto ma il cui effettivo esercizio rimane, per vincoli di natura soggettiva o oggettiva, di assai difficile attuazione, di dare rilievo del diritto del contribuente come diritto ad un servizio rapido, efficiente, che crei al contribuente il minor numero possibile di adempimenti e di fastidi. Conseguentemente, molti dei diritti del contribuente che vengono normalmente riportati nella varie "carte" dei diritti del contribuente di cui si vede attualmente una notevole proliferazione, cercano di essere interpretati in questo schema di regolamento come norme e come servizi, anche se è presente un articolo generale che elenca tutti i diritti del contribuente che non trovano normazione specifica

<sup>74</sup> Il presente articolo elenca tutti i diritti del contribuente che non trovano disciplina specifica all'interno del presente regolamento. E' quindi escluso sia un richiamo ai diritti specificati negli articoli precedenti (come, ad esempio, il diritto alla risposta scritta nel caso di presentazione di istanza di autotutela) sia i diritti specificamente indicati negli articoli successivi.

<sup>75</sup> Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/1999



e) diritto a ricevere risposta scritta, entro un congruo termine dipendente dalla complessità e dal numero delle pratiche in lavorazione, sull'esito di ogni richiesta di agevolazione o riduzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

f) diritto ad esporre e proporre criteri di semplificazione negli atti e nei rapporti tributari con l'Amministrazione Comunale.

2. Il contribuente esercita i diritti previsti dal presente articolo facendo richiesta scritta o orale presso l'Ufficio Tributi dell'Ente. Il funzionario responsabile è tenuto a ricevere tutte le richieste dei contribuenti e ad esaudirle nei limiti temporali previsti.

### **Art. 43**<sup>76</sup>

#### *Modalità di richiesta di informazioni al contribuente*

1. L'Ufficio Tributi dell'Ente comunale applica le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché ogni altra disposizione in merito alla acquisizione di informazioni relative alla gestione dell'imposta, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al contribuente possono essere richieste, da parte dell'Ufficio Tributi, esclusivamente informazioni non reperibili attraverso altre fonti interne alla Pubblica Amministrazione;

b) la richiesta di documentazione deve contenere i motivi della stessa ai sensi dell'art. 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241;

c) la richiesta di informazioni deve sempre contenere l'indicazione del funzionario responsabile del tributo e del funzionario o dipendente che cura il procedimento amministrativo;

---

<sup>76</sup> *L'articolo in questione si presenta particolarmente delicato in quanto tende a costituire un punto di equilibrio tra il principio enunciato nella L.241/90, secondo il quale l'Amministrazione non può richiedere al contribuente notizie ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche, e la necessità dell'ente di procedere comunque, anche per garantire la perequazione del carico tributario e l'uguaglianza concreta di tutti i cittadini di fronte alla legge, all'accertamento ed alla liquidazione del tributo. Prescindendo dalle opinioni della dottrina in materia, che a volte optano per una completa applicabilità della L.241/90 in ambito tributario, e a volte ritengono invece che la norma tributaria, in quanto norma speciale e volta alla tutela di un interesse pubblico particolarmente delicato, debba essere applicata nella sua interezza senza tenere conto delle disposizioni generali della L.241/90, nel presente schema di regolamento si è cercato di adottare una soluzione intermedia, che potesse massimizzare la tutela del cittadino senza di fatto negare il diritto dell'Ufficio ad effettuare controlli. Conseguentemente, la disposizione regolamentare elenca un numero chiuso di possibilità in cui l'Ufficio Tributi può derogare alla richiesta di informazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni e richiedere le medesime direttamente al contribuente.*



d) la richiesta di informazioni deve sempre contenere le modalità da seguire per il corretto adempimento della richiesta, non deve richiedere formalità o adempimenti che non siano strettamente necessari in relazione all'oggetto del procedimento.

2. l'Ufficio Tributi dell'Ente può tuttavia, invitare il contribuente alla presentazione di documentazione in possesso di altri uffici della Pubblica Amministrazione nei seguenti casi:

a) quando, sulla base delle circostanze di fatto, ciò può oggettivamente essere vantaggioso per il contribuente medesimo;

b) quando le informazioni in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni sono parziali comunque non consentirebbero, per la loro entità e natura, di addivenire ad una conoscenza univoca di dati relativi alla posizione del contribuente;

c) quando gli archivi della Pubblica Amministrazione da cui possono essere desunte le informazioni non sono aggiornati rispetto alle informazioni necessarie per la definizione della procedura;

d) quando, nonostante l'acquisizione di informazioni presso altri Uffici della Pubblica Amministrazione, sussistono discordanze tra i vari dati in possesso dell'Ufficio Tributi;

e) quando i tempi necessari per l'ottenimento delle informazioni possono comportare il decadimento dall'azione accertatrice;

f) quando le informazioni presenti in archivi di altre Pubbliche Amministrazioni sono oggettivamente non disponibili per cause indipendenti dalla volontà del Comune e dell'Ente cui vengono richieste le informazioni stesse;

g) quando il reperimento delle informazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni comporta per la collettività locale costi assolutamente sproporzionati rispetto alla richiesta diretta di informazioni al contribuente, anche in relazione al valore presumibile della pratica;

h) quando la ricerca di informazioni presso altri archivi della Pubblica Amministrazione trova dei limiti relativi all'acquisizione ed al trattamento informatico dei dati;

i) quando la ricerca di informazioni attraverso altri uffici della Pubblica Amministrazione configura una violazione del diritto alla riservatezza secondo le disposizioni della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Non sono ammesse richieste di documentazioni ai contribuenti in casi diversi rispetto a quanto disposto dal presente articolo. In ogni caso non è ammessa la richiesta al contribuente di informazioni già in possesso dell'Ente comunale, anche presso Uffici diversi dall'Ufficio Tributi.

**Art. 44<sup>77</sup>***Sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi*

1. Il Comune di Colli del Tronto provvede alla attivazione, entro il 30 giugno 1999, di uno sportello polifunzionale presso il quale il contribuente può svolgere unitariamente ogni pratica relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili, anche congiuntamente con altri tributi imposti dal Comune di Colli del Tronto, ivi compresi, nei limiti delle convenzioni stipulate, quelli relativi a tributi la cui gestione è affidata a soggetti terzi, nonché ottenere informazioni relativamente alla propria posizione tributaria ed amministrativa nei confronti dell'Ente comunale. In particolare le funzioni che devono gratuitamente essere svolte dallo sportello polifunzionale devono ricomprendere, senza essere limitate, alle seguenti:

a) assistenza nella presentazione delle dichiarazioni di variazione ai fini ICI, nei casi in cui tali dichiarazioni vengano presentate per il tramite dello sportello polifunzionale;

b) fornitura al cittadino, anche tramite l'utilizzo della rete Internet e di altre reti telematiche, di ogni informazione in relazione ad aliquote, detrazioni ed oneri accessori relativi all'imposta comunale sugli immobili relativamente ad altri comuni;

c) svolgimento unitario, laddove possibile, di una pratica inerente un tributo in connessione con gli adempimenti relativi ad altri tributi;

d) assistenza nella presentazione di domande relativa a maggiori detrazioni spettanti in forza di legge o di regolamento a tutti o a particolari categorie di cittadini.

---

<sup>77</sup> *Lo sportello polifunzionale dell'Ufficio Tributi, la cui istituzione viene prevista in connessione con la riorganizzazione e lo spostamento degli uffici comunali, provvederà a gestire unitariamente nei confronti del cittadino tutti i rapporti relativi alla gestione dell'ICI in connessione con altri tributi comunali. Rimangono per ora esclusi, si ritiene temporaneamente, tutti i tributi che vengono oggi gestiti in convenzione con soggetti esterni, quali la tosap e l'imposta sulla pubblicità. I compiti dello sportello polifunzionale potranno via via essere incrementati in connessione con le esigenze dell'utenza nonché con lo sviluppo della rete informatica unitaria della pubblica amministrazione che consentirà di accedere direttamente ad altre informazioni di natura tributaria ed amministrativa di particolare interesse per il cittadino. Lo sportello polifunzionale sarà affiancato, all'interno della stessa struttura comunale, dallo sportello dell'UTE, la cui apertura è prevista non appena il Ministero delle finanze testerà definitivamente (si spera che ciò avvenga entro la fine dell'anno), la nuova procedura informatica pensata ad hoc per gli sportelli decentrati UTE.*

**Art. 45<sup>78</sup>***Diritto di interpello del contribuente*

1. Il soggetto passivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili può richiedere in ogni momento all'Ufficio Tributi dell'Ente un parere relativamente all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'imposta in relazione ad un caso concreto prospettato dallo stesso contribuente.

2. La richiesta di parere può riguardare:

a) l'interpretazione di una specifica norma legislativa o regolamentare in relazione allo specifico caso prospettato;

b) la quantificazione dell'onere tributario gravante su un determinato cespite;

c) le conseguenze, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di una operazione economica che il contribuente ha effettuato o intende effettuare.

3. Il contribuente può presentare la richiesta sia direttamente che tramite un rappresentante che può agire mediante procura scritta non autenticata. Nel caso in cui il contribuente richiedente non sia soggetto passivo dell'imposta e l'emissione della risposta necessiti la comunicazione a questi di dati di altri soggetti passivi, insieme alla domanda il contribuente deve presentare il consenso scritto di questi alla comunicazione dei suoi dati fiscali al richiedente.

4. Il contribuente ha diritto all'emissione di una risposta scritta da parte del funzionario responsabile dell'Ente entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Prima dell'emanazione della risposta il funzionario responsabile può richiedere ogni ulteriore documentazione al contribuente necessaria o utile ai fini dell'emissione della risposta: in tal caso il suddetto termine può essere prorogato di ulteriori 30 giorni. Il contribuente o il suo rappresentante possono in ogni caso richiedere un colloquio con il funzionario responsabile del procedimento.

---

<sup>78</sup> *L'articolo in esame costituisce un forma di sperimentazione all'interno del Comune di un istituto che è già stato introdotto, sia pure timidamente, dall'Amministrazione finanziaria centrale. Con il diritto di interpello (il cosiddetto "ruling") l'Amministrazione provvede a fornire una risposta scritta a tutti coloro che intendono chiedere lumi sul comportamento del Comune di Colli del Tronto in ordine all'applicazione dell'Imposta di fronte a casi specifici esposti dai contribuenti. Rispetto all'ipotesi prevista dalla norma statale, l'ipotesi di ruling prospettata nel presente regolamento è più ampia. Infatti essa:*

*a) può riguardare l'emissione di pareri relativamente ad ogni singolo aspetto inerente la gestione dell'imposta, e non relativamente a specifici aspetti;*



5. Il contenuto della risposta emessa dall'Ufficio Tributi preclude al medesimo una qualificazione della fattispecie in sede di accertamento diversa dalla qualificazione prevista in sede di risposta, salvo che, da documentazione successivamente venuta in possesso dell'Ufficio, non risulti che la questione era stata prospettata dal contribuente in modo non veritiero rispetto alla realtà. In ogni caso non può essere opposta al contribuente la mancata presentazione di documenti non presentati dallo stesso e non richiesti dall'Ufficio Tributi.

6. Le risposte emesse dall'Amministrazione sono vincolanti per l'Ufficio Tributi anche in presenza di altri giudicati più favorevoli ai comuni stessi. Sulla base di tali giudicati l'Ufficio Tributi può tuttavia mutare il proprio indirizzo in relazione a nuove richieste effettuate da altri contribuenti sulla stessa materia.

7. Le risposte emesse dall'Amministrazione sono pubbliche e possono essere fornite a semplice richiesta di altri contribuenti, salvo che per l'identità della parte richiedente e del proprio rappresentante.

#### **Art. 46**

##### *Certificazione dell'imposta pagata dal contribuente*

1. L'Ufficio Tributi rilascia, su richiesta del contribuente, apposita certificazione dell'ammontare dell'imposta pagata dal contribuente stesso sugli immobili posseduti nel territorio del Comune di Colli del Tronto, relativamente ad ogni periodo di imposta per cui tale documentazione risulta disponibile. La certificazione, a firma del funzionario responsabile dell'imposta, viene rilasciata entro un mese dalla richiesta.

2. L'Ufficio Tributi può altresì, su richiesta del contribuente, attestare, nella stessa documentazione, la corrispondenza dell'imposta pagata dal contribuente alle disposizioni di legge e del presente regolamento: in tal caso, tuttavia, l'Ufficio Tributi può preventivamente procedere alla liquidazione ed all'accertamento dell'imposta nei confronti del contribuente medesimo se, dagli atti già a disposizione dell'Ufficio, non risulti possibile rilasciare tale attestazione. In tal caso la certificazione viene rilasciata nel termine di un mese dal termine della procedura di liquidazione o accertamento del tributo, e salvo che con il contribuente richiedente non si instauri contenzioso.

---

*b) non riguarda solo l'interpretazione di norme, ma ha anche un aspetto quantitativo": in altre parole ogni contribuente può anticipatamente conoscere l'imposta che graverà su un determinato cespite in relazione a particolari condizioni.*



3. Il Comune di Colli del Tronto può inoltre stabilire, con deliberazione della Giunta Municipale, un ammontare forfettario dovuto dal contribuente a titolo di rimborso delle spese vive sostenute per l'estensione della certificazione.

**Art. 46/Bis**<sup>79</sup>

*Costituzione fondo per incentivazione dell'Ufficio Tributi*

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, una percentuale del 20% del gettito ici derivante dal recupero dell'evasione è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale;

2. Il calcolo dovrà essere effettuato sulle somme effettivamente riscosse, esclusi gli interessi e le sanzioni;

3. La Giunta Municipale provvederà ad adottare il Regolamento per la gestione della costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi al personale incaricato dell'attività di accertamento dell'imposta;

---

<sup>79</sup> Articolo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2010



## CAPO XII

### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

#### Art. 47<sup>80</sup>

##### *Funzionario Responsabile dell'imposta*

1. Con delibera della Giunta Municipale viene individuato il funzionario responsabile della gestione dell'imposta comunale sugli immobili. Con la medesima delibera viene individuato un ulteriore dipendente che provvede allo svolgimento delle funzioni del funzionario responsabile in assenza di quest'ultimo.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili:

a) ha attribuite tutte le funzioni previste nell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

b) provvede alla definizione ed alla sottoscrizione degli accertamenti con adesione ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e dei regolamenti comunali in materia;

c) ha la rappresentanza in ogni grado di giudizio dell'Ente comunale, disgiuntamente con il Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente e di altri soggetti individuati da questo o da deliberazioni della Giunta Municipale, nelle controversie concernenti l'imposta, con eccezione delle controversie avanti la Corte di Cassazione, salvo che non sia diversamente disposto con delibera della Giunta Municipale;

3. Qualora la Giunta Municipale non provveda alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta, funzionario responsabile dell'imposta è, in ogni caso, il Responsabile del Servizio Ragioneria dell'Ente e vice funzionario è il sostituto di quest'ultimo.

4. Sono in ogni caso vigenti gli atti di nomina del funzionario responsabile dell'imposta emanati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

---

<sup>80</sup> *La disposizione in esame tende a meglio definire la figura del responsabile dell'imposta, soprattutto in relazione alle specifiche incombenze ad esso spettanti che non siano previste dalle disposizioni vigenti.*



## **CAPO XIII**

### *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

#### **Art.48**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.